



COMUNE DI ORIGGIO

(Provincia di Varese)

Via Dante, 15 - [C.a.p. 21040](http://C.a.p.21040)

Cod. Fisc. e P. IVA: 00322990128

www.comune.origgio.va.it

e-mail: segreteria@comune.origgio.va.it

Centralino	02.96.95.11.1
Fax	02.96.95.11.50
Segreteria	02.96.95.11.82
Uff. Ragioneria	02.96.95.11.83
Ufficio Tecnico	02.96.95.11.81
Anagr. e Stato Civile	02.96.95.11.84
Servizi Sociali	02.96.95.11.86
Vigili Urbani	02.96.95.11.85

Prot. n. 13968

VERIFICA ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) DEL PROGETTO COMPORTANTE VARIANTE AL PGT, AI SENSI DELL'ART. 8 DEL DPR N. 160/2010 (PROCEDURA SUAP), PER L'AMPLIAMENTO DELL'ATTIVITÀ PRODUTTIVA DI LAVORAZIONE DEL VETRO IN ORIGGIO (VA) - VIA PRIMO MAGGIO, 45.

VERBALE

CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA EX ART. 14, COMMA 2, LEGGE 241/1990 E S.M.I. FORMA SEMPLIFICATA CON MODALITÀ ASINCRONA

L'AUTORITÀ PROCEDENTE

VISTI:

- La Legge regionale n. 12/2005 per il Governo del Territorio ed i relativi criteri attuativi;
- Gli indirizzi generali per la valutazione ambientale (VAS) approvati con D.C.R. 13 marzo 2007, n. VIII/351 e gli ulteriori adempimenti di disciplina approvati dalla Giunta Regionale con deliberazione VIII/6420 del 27 dicembre 2007 e successive modifiche e integrazioni;
- Il D.Lgs n. 152/2006, Norme in materia ambientale, Titolo II, come modificato dal D.Lgs n. 4/2008;
- La deliberazione di Giunta comunale n. 81 in data 09/07/2020;
- L'Avviso di avvio del procedimento, prot. n. 9285 del 10/07/2020;

CONSIDERATO che il termine perentorio, entro il quale le Amministrazioni e/o i Soggetti chiamati a partecipare alla Conferenza dovevano rendere le proprie determinazioni, è stato fissato per il giorno 20/09/2020;

DATO ATTO che:

- La società Snam Rete Gas S.p.A. – Distretto Nord, con propria nota del 17/08/2020, assunta al protocollo con n. 11192 in data 18/08/2020, ha fatto richiesta di integrazione documentale, avanzando l'ipotesi di una interferenza tra le opere previste dalla proposta avanzata dalle Società istanti e il metanodotto ed opere accessorie gestite dalla stessa Richiedente;
- La documentazione integrativa è pervenuta il 25/08/2020 con n. 11470 di protocollo e la stessa è stata messa a disposizione delle Amministrazioni e/o dei Soggetti chiamati a partecipare alla Conferenza in data 25/08/2020, giusta comunicazione prot. n. 11481 del 25/08/2020;

ATTESO che sono pervenuti i seguenti pareri e/o determinazioni:

- in data 19/08/2020, con prot. n. 11231 il parere di ATS Insubria;
- in data 08/09/2020, con prot. n. 12070 il parere di Terna Rete Italia S.p.A.;
- in data 18/09/2020, con prot. n. 12686 il parere di Snam Rete Gas S.p.A. – Distretto Nord;

- in data 18/09/2020, con prot. n. 12689 il parere di Arpa Lombardia – Dipartimento Como-Varese;
- in data 18/09/2020, con prot. n. 12696 il parere della Provincia di Varese;
- in data 18/09/2020, con prot. n. 12701 il parere del PLIS – Parco dei Mughetti;

CONSIDERATO che:

- ATS Insubria ha comunicato che “...***non si ravvisa una stringente necessità di effettuare la V.A.S.. In quanto non si rilevano problematiche igienico-sanitarie, né significativi impatti sulla Salute Pubblica a seguito dell'intervento proposto***”;
- Nel parere di Terna Rete Italia S.p.A. si legge quanto segue: “..esaminati gli elaborati pubblicati, riteniamo che risultano soddisfatte le condizioni di compatibilità previste dalle specifiche servitù di elettrodotto trascritta a rogito del notaio Gino Giacosa alla Conservatoria dei R.I. di Milano il 13 luglio 962 ai numeri 37045/29855, nonché dal D.M. n. 449 del 21.3.1988 [in S.O alla G.U. n. 79 del 5.4.1988], costituente la normativa tecnica relativa alla costruzione ed all'esercizio delle linee elettriche aeree esterne”, ed inoltre “..Riteniamo che le opere in progetto non interferiscano con la striscia di terreno delimitata dalla distanza di prima approssimazione come sopra determinata”;
- Snam Rete Gas S.p.A. ha espresso “... ***parere favorevole alla realizzazione dell'opera in oggetto, subordinato al rispetto di ...*** alcune prescrizioni in materia di sicurezza del trasporto del gas” che attengono alla fase della realizzazione delle opere e che saranno inserite quali prescrizioni/condizioni nei necessari titoli abilitativi;
- ARPA Lombardia – Dipartimento Como – Varese ha articolato il suo parere in due parti di cui riportiamo le conclusioni:
 - 1) “ ***Si rimanda alle Autorità Competente e Procedente la decisione in merito alla esclusione ovvero all'assoggettabilità del procedimento.***
Dalla presa visione della documentazione messa a disposizione non sono state rilevate particolari criticità rispetto alle matrici ambientali; si rileva tuttavia che sarebbe stato opportuno valutare soluzioni alternative rispetto alla proposta di ampliamento in un'area non urbanizzabile secondo la definizione della l.r 14/2016 e s.m.i., peraltro inserita, anche se marginalmente, in un contesto di tutela e protezione garantito dal PLIS Parco dei Mughetti.
 Qualora si decidesse di attuare la proposta di variante in progetto, si raccomanda di porre in atto le misure previste dalla normativa per contenere l'aumento delle pressioni sulle matrici ambientali e di tener conto delle migliori tecnologie disponibili per abbattimento degli eventuali impatti generati, ottimizzando le performance ambientali e energetiche”;
 - 2) (valutazione impatto acustico) “Sulla base delle informazioni contenute nella documentazione tecnica presentata, preso atto delle valutazioni, considerazioni e conclusioni dei tecnici di Parte, si ritiene che la stessa non possa essere ritenuta conforme ai disposti della normativa vigente, in merito ai criteri e alle modalità di redazione, ed idonea ad attestare il rispetto dei limiti previsti dal Piano di Classificazione Acustica comunale, per le seguenti motivazioni ...Omissis.....Qualora le nuove valutazioni previsionali comprensive di tutti i dati e le informazioni sopra elencate dovessero evidenziare possibili criticità dovranno essere previsti adeguati sistemi di mitigazione e riduzione dell'impatto acustico, comunicando le caratteristiche degli stessi e fornendo ogni informazione utile a specificare le proprietà di riduzione dei livelli sonori, l'entità prevedibile delle stesse e le posizioni per le quali si avranno tali riduzioni.
 Per quanto sopra, ARPA potrà eventualmente procedere ad una ulteriore valutazione sulla documentazione previsionale di impatto acustico, alla luce di una nuova relazione tecnica integrata con i dati e le informazioni sopra specificate, provvedendo a ricondurre la stessa ad un unico documento redatto con i criteri e le modalità della D.G.R. 8 marzo n. 7/8313.
 In considerazione che il Comune di Origgio con D.C.C. n 57 del 21/12/2019 ha adottato l'aggiornamento del Piano di Classificazione Acustica, è opportuno che le valutazioni tengano conto delle variazioni di classe relative alle aree in interesse, a seguito delle osservazioni avanzate dalla società in parola e parzialmente accolte dall'Amministrazione Comunale di Origgio”
- La Provincia di Varese ha espresso il seguente parere:
 - 1) “***DI APPROVARE*** gli esiti dell'istruttoria contenuti nell'allegato documento tecnico datato 17/09/2020 (allegato “A”) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente

atto relativo alla verifica di assoggettabilità a valutazione strategica della variante al PGT del Comune di Origgio (SUAP);

2) *DI RILEVARE che il rapporto Preliminare non ha sufficientemente indagato la sensibilità dell'area in esame e le criticità rispetto alle previsioni di tutela dei suoli agricoli e della continuità ecologica di piani e programmi sovra comunali (PTCP, RER, REP, PLIS), come espresse al paragrafo 4 dell'allegato tecnico (Allegato A):*

3) *DI SEGNALARE la necessità di approfondire la fattibilità di alternative alla proposta SUAP, prevedere eventuali misure di compensazione e valutare il mantenimento della valenza sovra comunale del PLIS dando conto del consenso dei Comuni interessati, rimandando all'Autorità Competente per la VAS la decisione riguardo l'integrazione di dette valutazioni nell'ambito di uno specifico e mirato processo di valutazione ambientale strategica;*

....Onissis...";

- Il PLIS Parco dei Mughetti ha espresso **“parere contrario circa l'assoggettabilità alla V.A.S.”**, con le seguenti prescrizioni:

1) *“Dopo l'approvazione della variante urbanistica dovrà essere avviata la procedura di modifica del perimetro del PLIS ai sensi dell'art. 10 della D.G.R. n. 8/6148 del 2007;*

2) *Con la medesima variante urbanistica o successiva, si dovrà compensare la riduzione della superficie del PLIS con un ampliamento nelle aree indicate dal parere sopra richiamato (ndr prot. n. 19396 del 20/12/2019), in quanto ritenute di interesse naturalistico e paesaggistico e già così classificate dal P.G.T. vigente;*

3) *Le aree da cedere e le opere di interesse pubblico oggetto di obbligazione del soggetto proponente dovranno ricadere nel territorio del PLIS, o ambito adiacente, secondo i contenuti del programma Pluriennale degli interventi o di altri studi comunali come quello sulla gestione del Rischio Idraulico (cd. Invarianza idraulica);*

4) *Il progetto dovrà prevedere un idoneo piano di monitoraggio e controllo sulla componente rumore dell'intero comparto produttivo nelle parti confinanti con il PLIS, provvedendo se necessario, ad adeguare il Piano Comunale della Classificazione Acustica”;*

PRESO ATTO della documentazione a corredo del procedimento di assoggettabilità alla VAS per il progetto comportante variante al PGT, ai sensi dell'art. 8 del DPR n. 160/2010, per l'ampliamento dell'attività produttiva di lavorazione del vetro in Origgio (VA) – via Primo Maggio, 45;

RICORDATO che con la nota del 06/08/2020, prot. n. 10786, è stata data notizia dell'indizione della Conferenza di Servizi in forma asincrona per il giorno 20/09/2020, ovvero con la stessa si comunicava che entro 15 giorni dalla data di ricezione della stessa, i Soggetti coinvolti potevano *“...richiedere, ai sensi dell'art. 2, comma 7, Legge n. 241/1990 e s.m.i., integrazioni documentali e chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni”;*

VISTI gli articoli 14-bis, comma 4 e 14-ter, comma 1, della Legge 241/1990 e s.m.i.;

VISTO l'andamento della “Conferenza di Servizi semplificata” in forma asincrona;

Per tutto quanto esposto, richiamato e premesso adotta la seguente:

DETERMINAZIONE DI CONCLUSIONE POSITIVA

Della Conferenza di servizi ex art. 14-quater, legge 241/1990, come sopra indetta e svolta, ovvero di esprimere, ai sensi dell'art. 15, D.Lgs 152/2006, del D.Lgs n. 4/2008; degli indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi approvati con D.G.R. 351/2007 e degli “ulteriori adempimenti di disciplina” approvati dalla Giunta Regionale, *parere favorevole alla non assoggettabilità alla VAS della variante al vigente PGT per l'ampliamento dell'attività produttiva di lavorazione del vetro in Origgio (VA) – via Primo maggio, 45;*

RENDE NOTO

Che il presente verbale viene trasmesso all'Autorità Competente per la VAS, che d'intesa con l'Autorità Procedente, si pronuncerà ai fini dell'assoggettabilità o meno della proposta di variante alla procedura di VAS;

Che informerà circa la decisione tutti gli Enti e/o i Soggetti interessati nel percorso partecipativo di VAS;

Che avverso il presente atto è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro 60 giorni dalla notifica del presente atto ovvero ricorso al capo dello Stato entro 120 giorni;

Gli atti inerenti il procedimento sono depositati presso il 3° Settore, accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.

Origgio, lì 12/10/2020

L'AUTORITA' PROCEDENTE

Arch. Claudio Zerbi

Firmato digitalmente

Allegati:

- parere di ATS Insubria, prot. n. 11231 del 19/08/2020;
- parere di Terna Rete Italia S.p.A., prot. n. 12070 del 08/09/2020;
- parere di Snam Rete Gas S.p.A. – Distretto Nord, prot. N. 12686 del 18/09/2020;
- parere di Arpa Lombardia – Dipartimento Como-Varese, prot. n. 12689 del 18/09/2020;
- parere di Provincia di Varese, prot. n. 12696 del 18/09/2020;
- parere del PLIS – Parco dei Mughetti, prot. n. 12701 del 18/09/2020.



Direzione Sanitaria
DIPARTIMENTO DI IGIENE E PREVENZIONE SANITARIA
U.O.C IGIENE E SANITA' PUBBLICA, SALUTE-AMBIENTE

Via Ottorino Rossi n. 9 - 21100 Varese
Tel. 0332/277.111- 0332.277.240

www.ats-insubria.it
dips.va@ats-insubria.it
protocollo@pec.ats-insubria.it

Varese,
Prot. n.
Rif. Prot. n. 2020/014/P/0081960 del 07.08.2020

Spett.le Ufficio Tecnico
del Comune di
21040 ORIGGIO (VA)

e, p.c. A.R.P.A. - Dipartimento di Varese
via Campigli n° 5
21100 VARESE

Oggetto: Verifica Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) del progetto comportante Variante al P.G.T., ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 160/2010 (procedura S.U.A.P.) per l'ampliamento dell'attività produttiva di lavorazione del vetro in Origgio (VA) . Via Primo Maggio, 45. Richiedenti: Ecologia 2000 S.r.l. ed Eurovetro S.r.l. - - Avviso di indizione della Conferenza di Servizi decisoria ex art. 14 comma 2, legge n. 241/1990 e s.m.i. - Forma semplificata con modalità asincrona.

In riferimento alla nota del Comune di Origgio (VA) del 06/08/2020, prot. n. 10786 alvi i pareri di competenza di altri Enti nonché eventuali diritti di terzi, per gli aspetti igienico-sanitari territoriali di competenza, **con la presente non si rileva una stringente necessità di effettuare la V.A.S. in quanto non si rilevano problematiche igienico-sanitarie, né significativi impatti sulla Salute Pubblica a seguito dell'intervento proposto.**

Distinti saluti

Il Direttore dell'Unità Operativa
Igiene e Sanità Pubblica, Salute - Ambiente
Dott. Paolo Bulgheroni

Documento informatico firmato digitalmente
ex D.P.R. n. 445/2000 e D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate
sostituisce il documento cartaceo firmato in autografo

Responsabile del Procedimento: dott. Montani Fernando
Pratica trattata da: dott. Montani Fernando

P.C. Stanza 11
E:/(Assoggettabilità a VAS)/(Assoggettabilità a VAS 2020)/VAS Origgio Eurovetro

E
COMUNE DI ORIGGIO
Ufficio Protocollo
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0011231/2020 del 19/08/2020
Firmatario: PAOLO BULGHERONI

INVIO TRAMITE P.E.C..

AOT-MI UICS (7097)

Spettabile
COMUNE DI ORIGGIO
Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.)
segreteria@pec.comune.origgio.va.it

e, p.c. Spettabile
A.R.P.A. DELLA LOMBARDIA
Dipartimento di Varese
dipartimentovarese.arpa@pec.regione.lombardia.it

Oggetto: Committente: Ecologia 2000 S.r.l. – Eurovetro S.r.l.
Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) e convocazione della Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona del progetto di ampliamento dell'attività produttiva di lavorazione del vetro in comune di Origgio.

Interferenza con la linea elettrica a 132 kV n. 469 camp. 105-106.

Ci riferiamo alla Vostra comunicazione prot. 10786 del 06/08/2020 con cui convocate la conferenza in oggetto, relativa all'intervento di ampliamento dell'attività produttiva di lavorazione del vetro, sui mappali 293-523-9066 foglio 9 del comune censuario di Origgio, a margine di via Primo Maggio civ. 45.

Esaminati gli elaborati pubblicati, rileviamo che risultano soddisfatte le condizioni di compatibilità previste dalla specifica servitù di elettrodotto trascritta con rogito del notaio Gino Giacosa alla Conservatoria dei R.I. di Milano il 13 luglio 1962 ai numeri 37045 / 29855, nonché dal D.M. n. 449 del 21.3.1988 [in S.O. alla G.U. n. 79 del 5.4.1988], costituente la normativa tecnica relativa alla costruzione ed all'esercizio delle linee elettriche aeree esterne.

Vi informiamo inoltre di aver esaminato il progetto alla luce della normativa di seguito specificata:

- Legge n. 36 del 22 febbraio 2001 [in G.U. n. 55 del 7.3.2001], legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
- D.P.C.M. del 8 luglio 2003 [in G.U. n. 200 del 29.8.2003], recante i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti;
- D.M. del 29 maggio 2008 [in S.O. n. 160 alla G.U. n. 156 del 5.7.2008] e relativi allegati, recante la metodologia di calcolo delle fasce di rispetto degli elettrodotti.

Per quanto attiene alla Legge 36/2001 ed al relativo Decreto attuativo, evidenziamo che nella progettazione di aree gioco per l'infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere in prossimità di linee ed installazioni elettriche già presenti sul territorio, dovranno essere rispettati l'obiettivo di qualità di 3 microtesla, previsto, per il valore di induzione magnetica, dall'art. 4 del D.P.C.M. 8.7.2003 e le fasce di rispetto determinate ai sensi dell'art. 6 del medesimo decreto.

Alla luce della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto di cui all'art. 6 sopra citato, approvata con il D.M. del 29.5.2008 e fatte salve le eventuali diverse determinazioni urbanistiche delle Pubbliche Amministrazioni competenti, abbiamo determinato la *distanza di prima approssimazione* (Dpa), relativa alle campate in esame secondo le indicazioni del succitato Decreto al prg 5.1.3.

DPA destra: 27 metri - DPA sinistra: 27 metri

Verso di osservazione da palo 105 a palo 106 (numerazione rilevabile alla base dei sostegni)

Rileviamo che le opere in progetto non interferiscono con la striscia di terreno delimitata dalla distanza di prima approssimazione come sopra determinata.

Vi segnaliamo tale situazione, invitandovi alle valutazioni di competenza, di cui vorrete gentilmente tenerci informati, circa la compatibilità della costruzione da realizzarsi con l'impianto elettrico preesistente.

Precisiamo in ogni caso che, data la preesistenza della linea, la scrivente Società si ritiene fin d'ora sollevata ed indenne da qualunque onere e responsabilità che potessero derivare dall'attività in questione e che qualsiasi intervento per la messa a norma, per quanto riguarda la distanza dall'elettrodotto, non potrà in alcun modo essere a carico del proprietario o esercente dell'elettrodotto stesso.

Segnaliamo infine che la linea elettrica in questione è costantemente in tensione e che anche il solo avvicinamento ai conduttori può determinare gravissimi pericoli di danno a persone o cose. In conseguenza, per i lavori che dovessero eventualmente svolgersi in vicinanza degli stessi conduttori elettrici, dovranno essere rispettate tutte le leggi e le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed in particolare quanto stabilito dall'articolo 83 - comma 1 del D. Lgs 9.4.2008 n. 81 che qui di seguito si riporta: *"Non possono essere eseguiti lavori in prossimità di linee elettriche o impianti elettrici con parti attive non protette, o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti di cui alla tabella 1 dell'allegato IX, salvo che vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi"*.

Rimaniamo a disposizione per chiarimenti.

Distinti saluti.

Il Responsabile dell'Unità Impianti di Cislago

Massimiliano Nebuloni



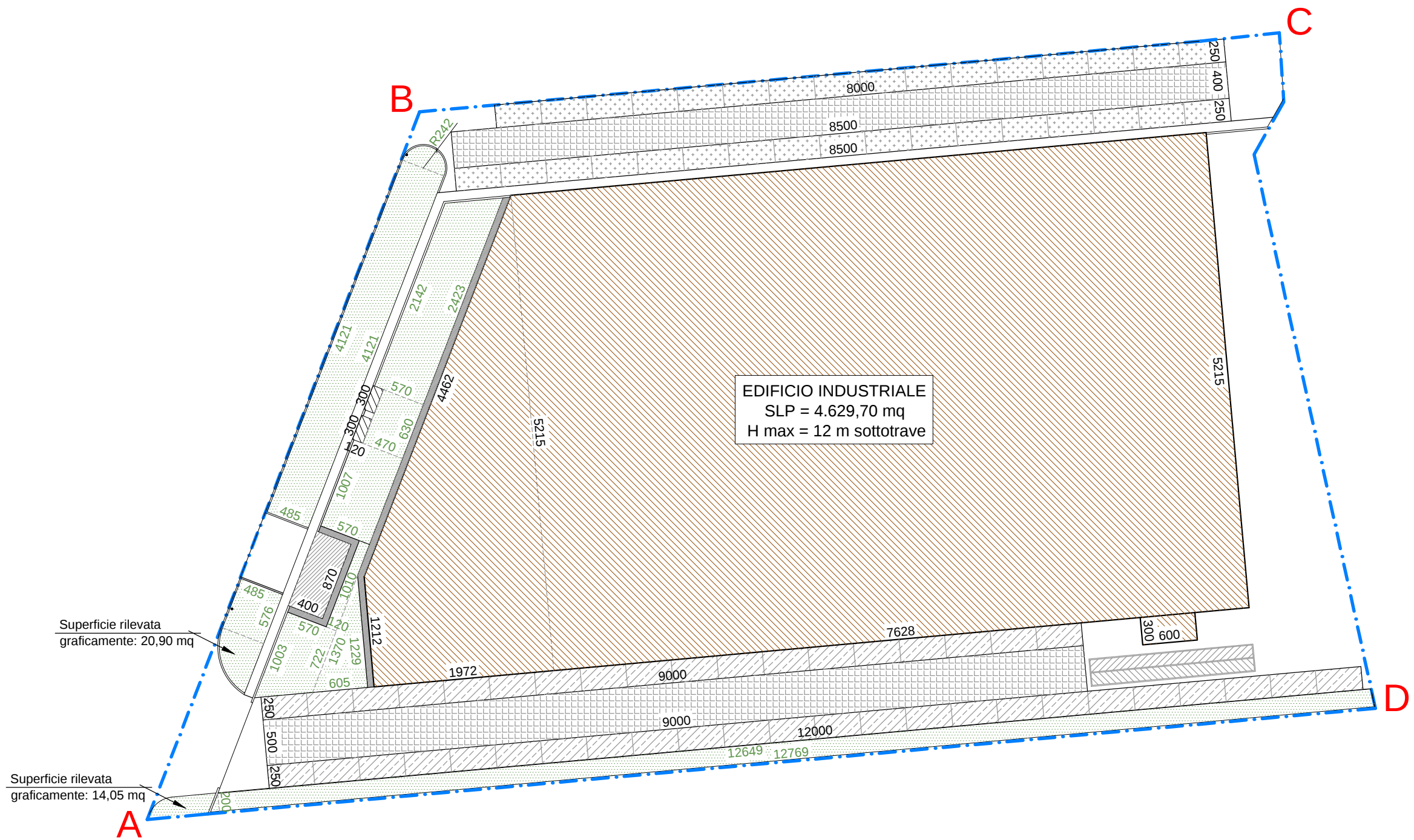
All.: due tavole

/fc

Pratica trattata da Ing. Federico Cola - Tel. 320 4460996

Schema di calcolo Superficie Coperta, Superficie Drenante, Superfici a parcheggio

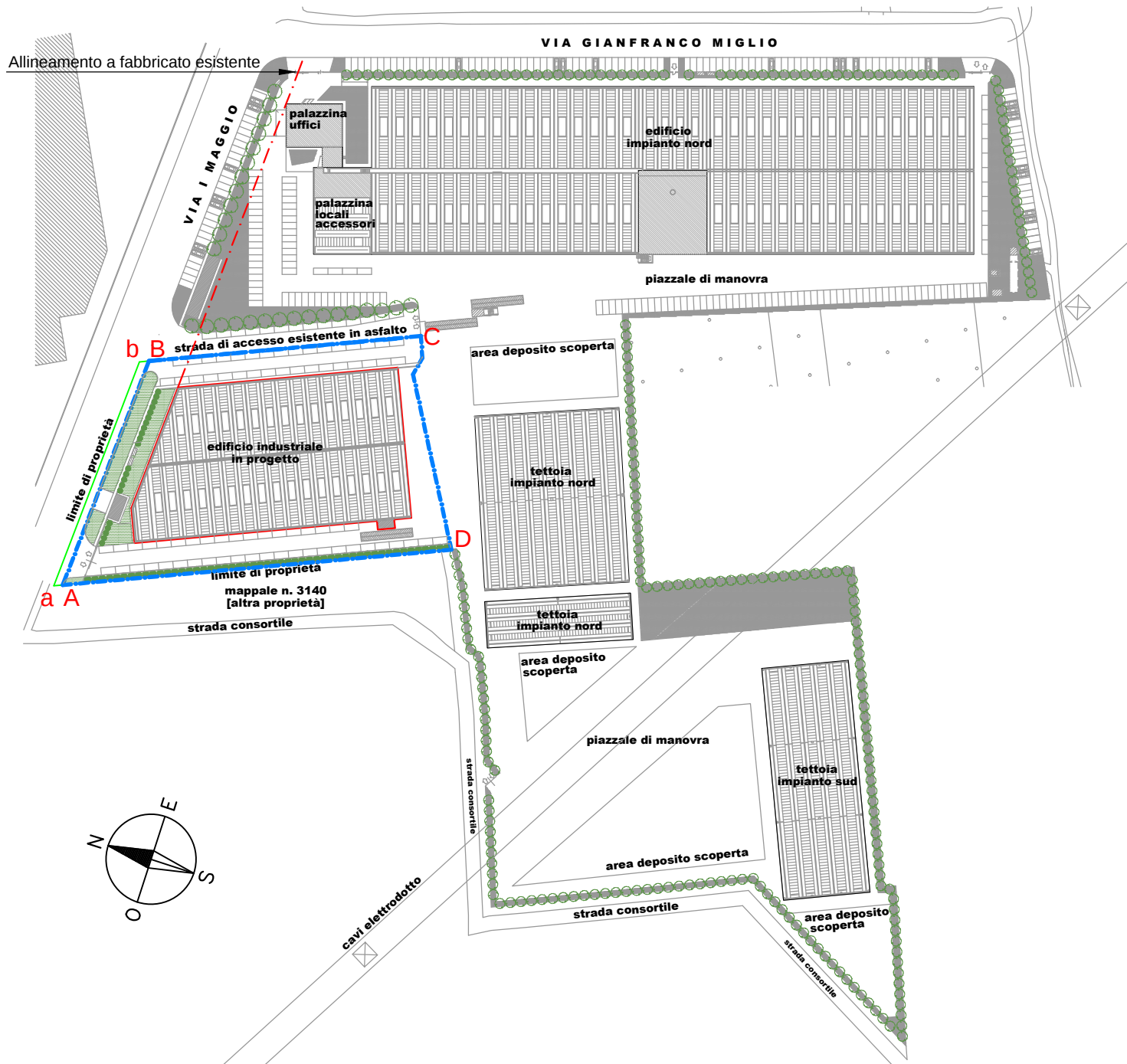
SCALA 1 : 500



Legenda			
RIF	DESCRIZIONE	RIF	DESCRIZIONE
	PERIMETRO AREA OGGETTO DI INTERVENTO		AREA DI MANOVRA
	SUPERFICIE COPERTA SC		PARCHEGGI INTERNI
	SUPERFICIE DRENANTE		PARCHEGGI ESTERNI

Planimetria Generale di riferimento

SCALA 1 : 2000



Estratto Piano di Governo del Territorio vigente

[Aree di valore paesaggistico - ambientale ed ecologiche - Parco agricolo]
[Aree destinate all'attività agricola]

[Scala 1:2000]



Estratto Piano di Governo del Territorio modificato

[Ambito: Aree con funzioni non residenziali]

[Scala 1:2000]



Verifiche planivolumetriche

CALCOLO SUPERFICIE LORDA DI PIANO

DETERMINAZIONE SUPERFICIE LORDA DI PIANO IN PROGETTO
ATTIVITA' PRODUTTIVA
SLP progetto = (52,15+12,12)x19,72/2 + (76,28x52,15) + (3,00 x 6,00) = 4.629,70 mq
SUPERFICIE LORDA DI PIANO MASSIMA AMMISSIBILE REALIZZABILE
SUPERFICIE FONDIARIA SF = 8.360,31 mq
INDICE DI EDIFICABILITA' FONDIARIA If=1,0mq/mq
SLP max = SF x If = 8.360,31x1/1= 8.360,31 mq
VERIFICA SUPERFICIE LORDA DI PIANO
4.629,70 mq < 8.360,31 mq VERIFICATO

VERIFICA SUPERFICIE COPERTA

SUPERFICIE COPERTA IN PROGETTO
SUPERFICIE COPERTA COMPLESSIVA IN PROGETTO
SC progetto = (52,15+12,12)x19,72/2 + (76,28x52,15) + (3,00x6,00) = 4.629,70 mq
SUPERFICIE COPERTA MASSIMA AMMISSIBILE REALIZZABILE
SC max = SF x 2/3 = 8.360,31x2/3 = 5.573,54 mq
VERIFICA SUPERFICIE COPERTA
4.629,70 mq < 5.573,54 mq VERIFICATO

VERIFICA SUPERFICIE DRENANTE

SUPERFICIE DRENANTE IN PROGETTO
2,42x2,42x3,14/2 + 4,85x41,21 + (21,42+24,23)x5,70/2 + 4,70x6,30 +
+ 5,70x10,07 + 1,20x10,10 + 4,85x5,76 + 20,90 +(10,03+7,22)x5,70/2 +
6,05x12,29/2 + 14,05 + (127,69+126,49)x2,00/2 = 841,70 mq
SUPERFICIE DRENANTE MINIMA REALIZZABILE
SD min = SF x 1/10 = 8.360,31x0,1 = 836,03 mq
VERIFICA SUPERFICIE DRENANTE
841,70 mq > 836,03 mq VERIFICATO

VERIFICA PARCHEGGI AI SENSI L.122/89 (Legge Tognoli)

SUPERFICIE A PARCHEGGIO IN PROGETTO (POSTI AUTO + AREE DI MANOVRA)
POSTI AUTO
80,00x2,50 + 85,00x2,50 + 90,00x2,50 +
+ 120,00x2,50 = 937,50 mq
AREE DI MANOVRA
85,00x4,00 + 90,00x5,00 = 790,00 mq
SUPERFICIE A PARCHEGGIO COMPLESSIVA 1.727,50 mq
MINIMA SUPERFICIE A PARCHEGGIO DA GARANTIRE = 10% VOLUME TOTALE
SLP x 3,50/10 = 4.629,70 x 3,50/10 = 1.620,40 mq
VERIFICA SUPERFICIE A PARCHEGGIO
1.727,50 mq > 1.620,40 mq VERIFICATO

VERIFICA SUPERFICIE A POSTI AUTO

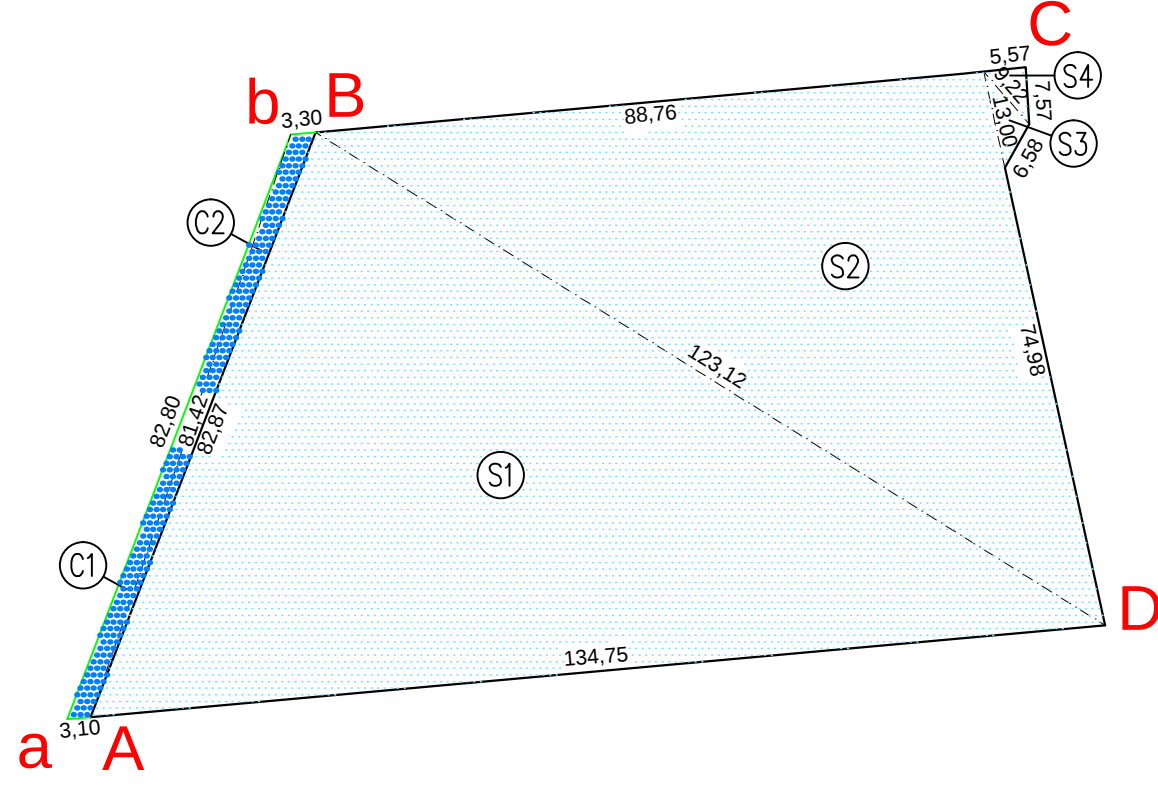
SUPERFICIE POSTI AUTO IN PROGETTO
80,00x2,50 + 85,00x2,50 + 90,00x2,50 +
+ 120,00x2,50 = 937,50 mq
MINIMA SUPERFICIE POSTI AUTO DA GARANTIRE
S.L.P. IN PROGETTO x 20% = 4.629,70 x 20% = 925,94 mq
VERIFICA SUPERFICIE POSTI AUTO
937,50 mq > 925,94 mq VERIFICATO

VERIFICA SUPERFICIE A POSTI AUTO ESTERNI RECINZIONE

MINIMA SUPERFICIE POSTI AUTO ESTERNI A RECINZIONE DA GARANTIRE
POSTI AUTO DA REPERIRE x 30% = 925,94 x 30% = 277,78 mq
SUPERFICIE POSTI AUTO IN PROGETTO ESTERNO RECINZIONE
80,00x2,50 + 85,00x2,50 = 412,50 mq
VERIFICA SUPERFICIE POSTI AUTO ESTERNO RECINZIONE
412,50 mq > 277,78 mq VERIFICATO

Schema per calcolo Superficie Territoriale e Fondiaria

SCALA 1 : 1000



COMPUTO SUPERFICIE TERRITORIALE (Lotto AabBCD)		
SIGLA	CALCOLI	AREA mq
S1	$A=\frac{1}{2}P_1(P_2-P_3)=\frac{1}{2}(123,12)(134,75-88,76)$ dove $P_1=(82,87+123,12+134,75)/2$	5.008,97
S2	$A=\frac{1}{2}P_1(P_2-P_3)=\frac{1}{2}(88,76)(123,12-74,98)$ dove $P_1=(123,12+88,76+74,98)/2$	3.301,69
S3	$A=\frac{1}{2}P_1(P_2-P_3)=\frac{1}{2}(13,00)(9,22-6,58)$ dove $P_1=(13,00+9,22+6,58)/2$	28,58
S4	$A=\frac{1}{2}P_1(P_2-P_3)=\frac{1}{2}(9,22)(7,57-5,57)$ dove $P_1=(9,22+7,57+5,57)/2$	21,07
C1	$A=\frac{1}{2}P_1(P_2-P_3)=\frac{1}{2}(82,80)(81,42-3,10)$ dove $P_1=(82,80+81,42+3,10)/2$	113,94
C2	$A=\frac{1}{2}P_1(P_2-P_3)=\frac{1}{2}(81,42)(82,87-3,30)$ dove $P_1=(81,42+82,87+3,30)/2$	128,16
TOTALE SUPERFICIE TERRITORIALE ST		8.602,41 mq

nota:superfici calcolate con modello di calcolo di excel

TOTALE SUPERFICIE FONDIARIA SF (Lotto ABCD)

SF = S1 + S2 + S3 + S4 = 8.360,31 mq

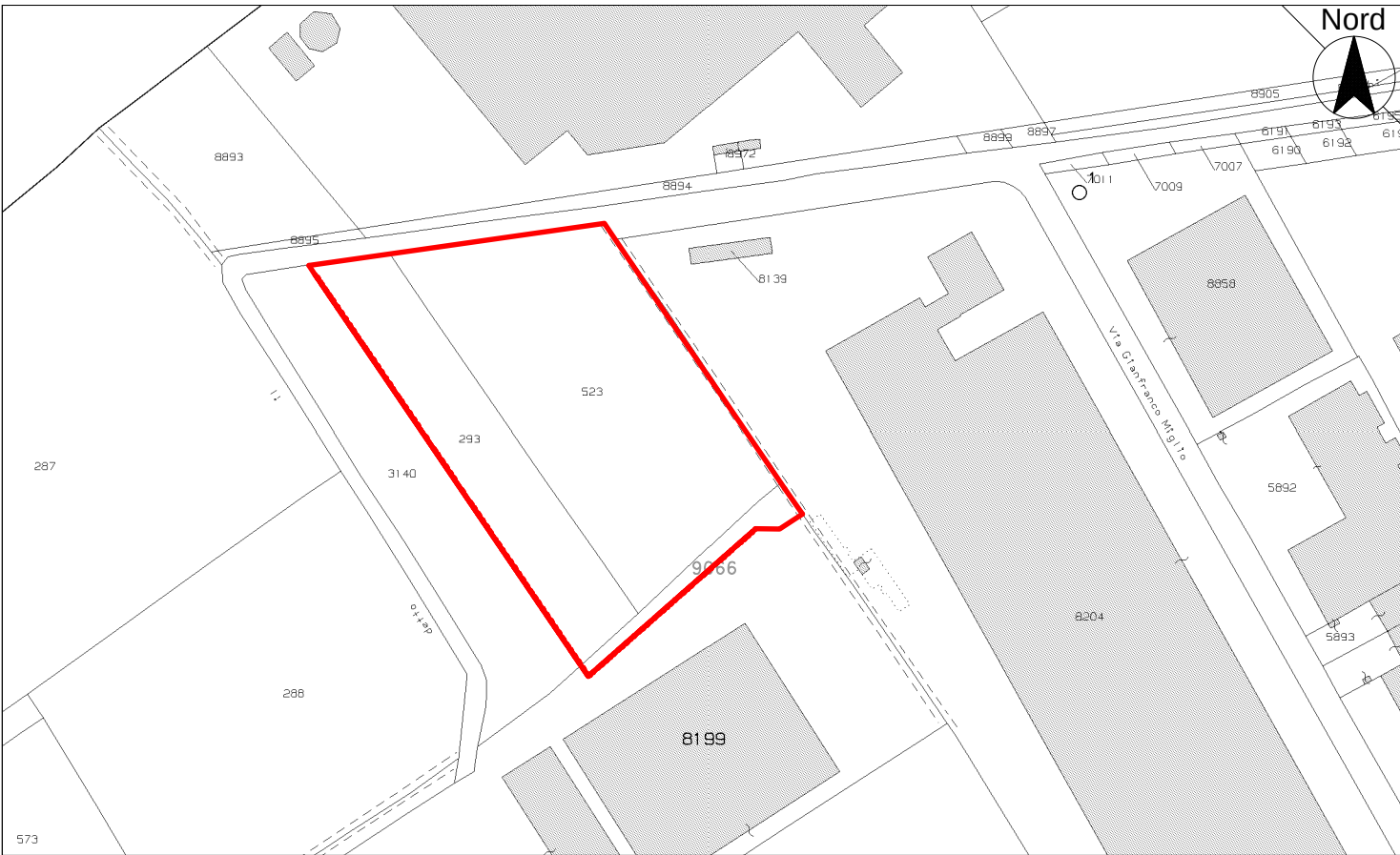
TOTALE SUPERFICIE DA CEDERE PER SEDE STRADALE SS (Lotto AabB)

SS = C1 + C2 = 242,10 mq

Estratto Mappa Catastale

[Foglio n. 5 Mappali nn. 523, 293, 9066]

[Scala 1:2000]



STUDIO TECNICO DOTT. ING. MARIO BIANCHI
21040 Origgio Varese Via Ai Boschi 44 Telefono 0296731299

DATA AGOSTO 2020 TAVOLA 01
Aggiornamento SCALA 1:500

IL PROGETTISTA
Dott. Ing. MARIO BIANCHI
via Ai Boschi n.44 - Origgio
ALBO INGEGNERI VARESE N.1971

PROGETTO COMUNE DI ORIGGIO
PROGETTO AMPLIAMENTO ATTIVITA' PRODUTTIVA
DI LAVORAZIONE DEL VETRO MEDIANTE ATTIVAZIONE
SUAP COMPARTANTE VARIANTE AL PST
in Via Primo Maggio n. 45

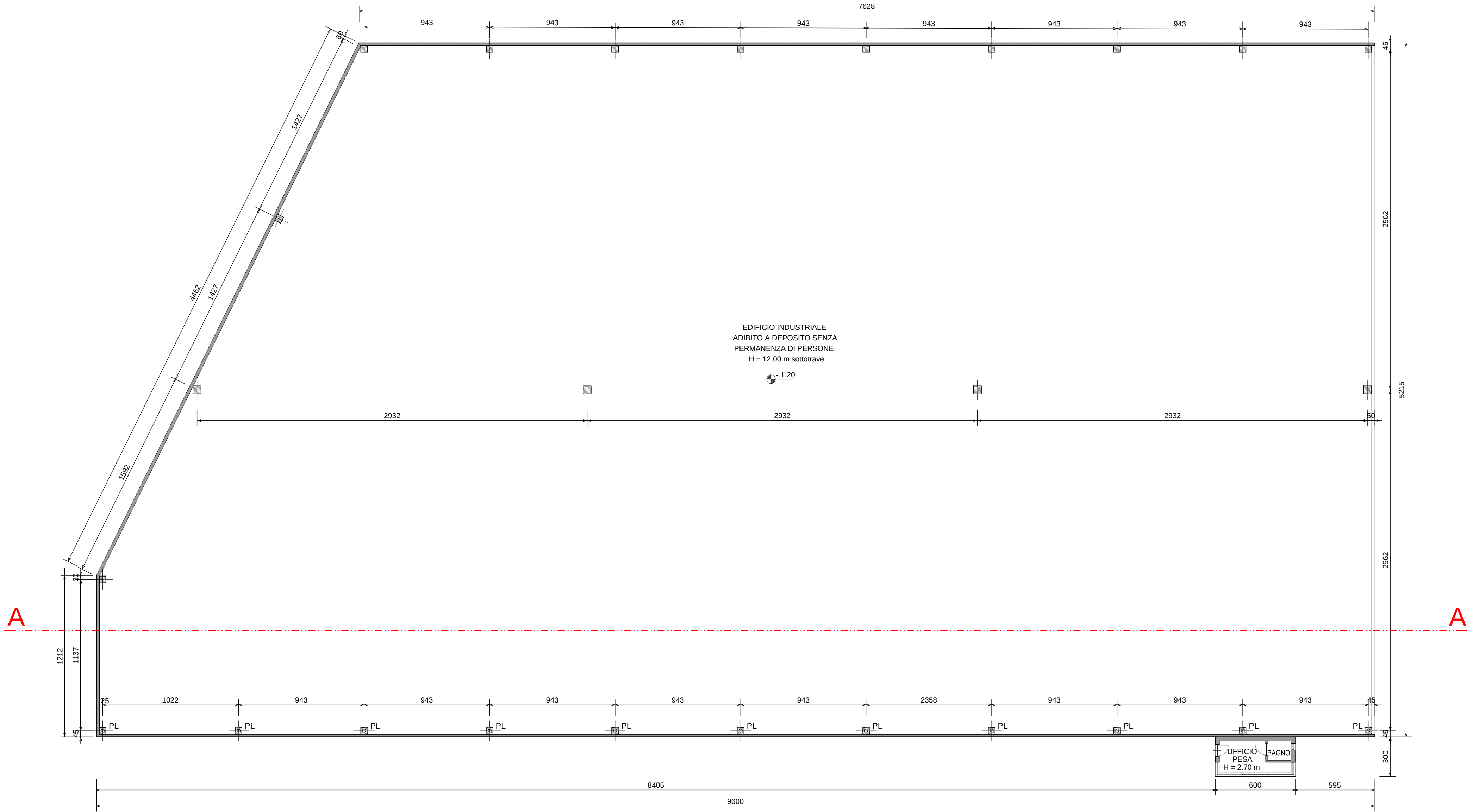
LA PROPRIETA'
SOCIETA' ECOLOGIA 2000 srl
via Cadorna n.5
22100 COMO

TITOLO PROGETTO ARCHITETTONICO PRELIMINARE
ESTRATTO MAPPA CATASTALE, P.G.T. VIGENTE e P.G.T. MODIFICATO
PLANIMETRIA GENERALE SCHEMA CALCOLO ST e SF
SCHEMA E VERIFICHE PLANIVOLUMETRICHE

PROMISSARIA CONDUTTRICE
SOCIETA' EUROVETRO srl
via Cadorna n.5
22100 COMO

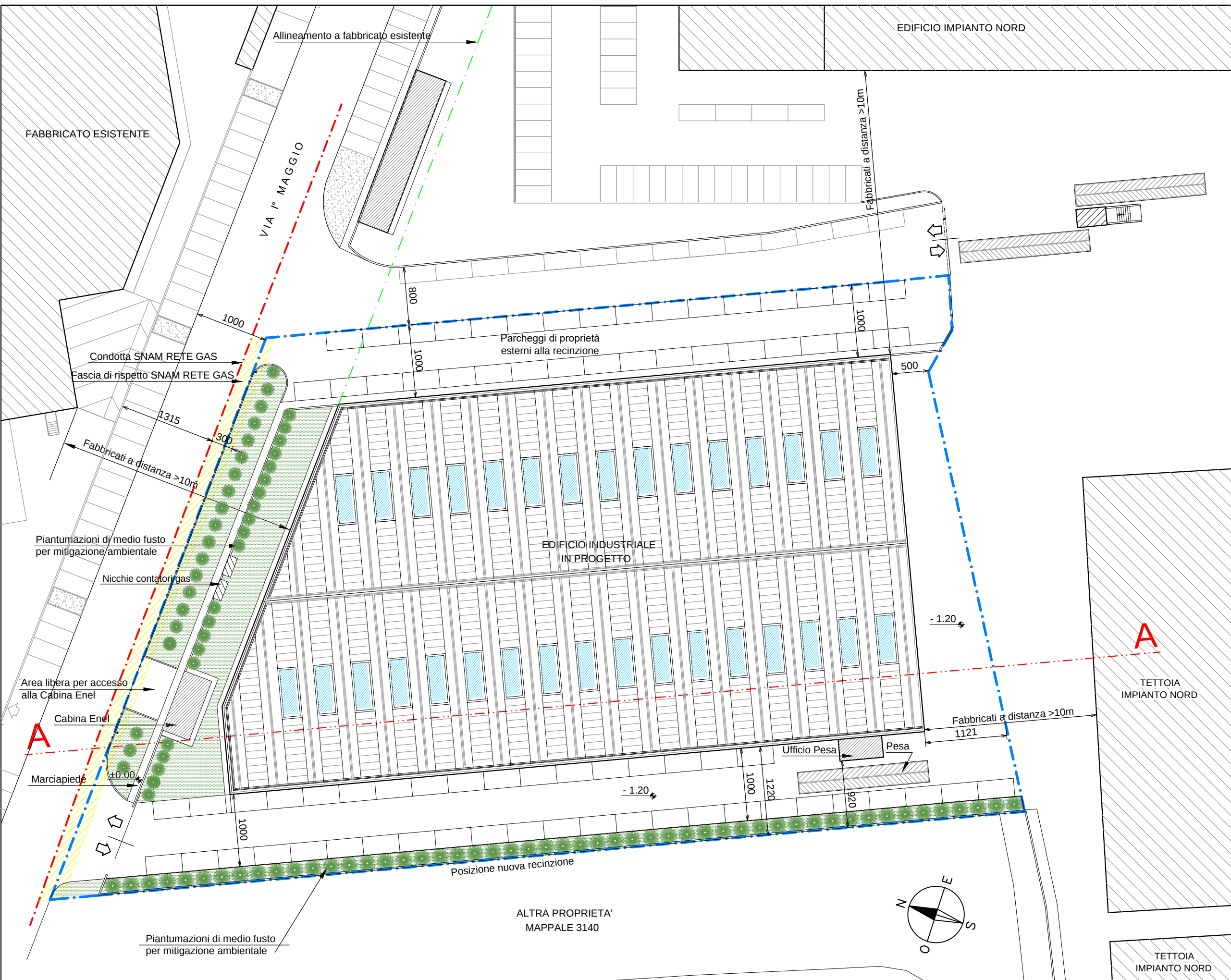
Planimetria Piano Terra (schema architettonico - strutturale di massima)

SCALA 1 : 200



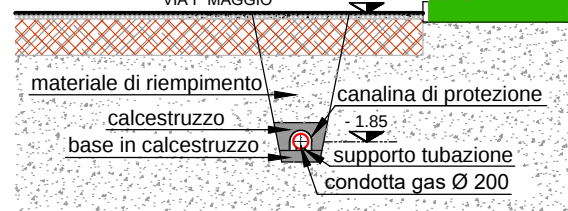
Planimetria Generale

SCALA 1 : 500



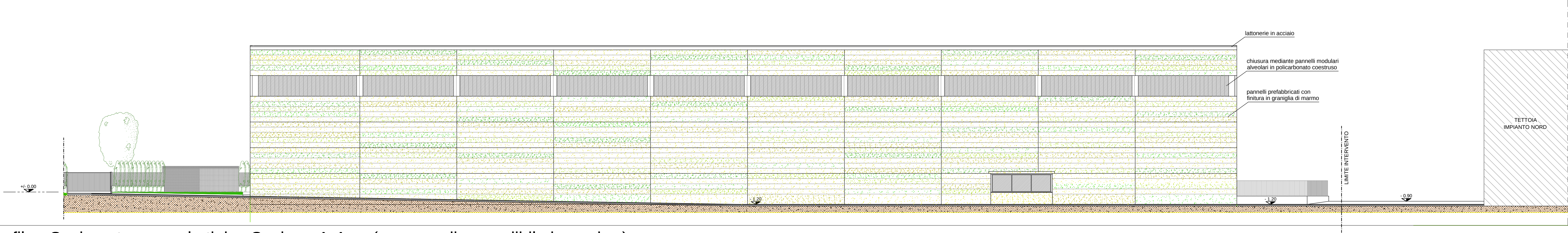
Sezione di dettaglio condotta SNAM RETE GAS spa

SCALA 1 : 100



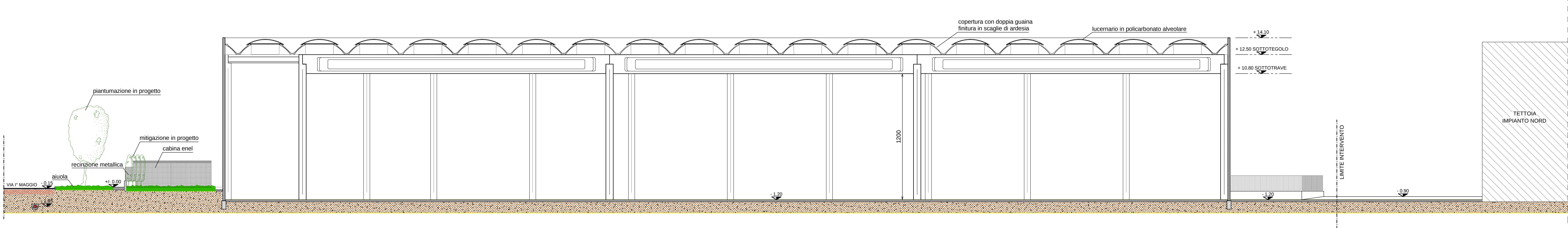
Profilo regolatore longitudinale - Prospetto Ovest (sagoma di prevedibile ingombro)

SCALA 1 : 200



Profilo - Sezione trasversale tipica Sezione A-A (sagoma di prevedibile ingombro)

SCALA 1 : 200



STUDIO TECNICO DOTT. ING. MARIO BIANCHI 21040 Origgio Varese Via Ai Boschi 44 Telefono 0296731299		DATA AGOSTO 2020	TAVOLA	02
IL PROGETTISTA Dott. Ing. MARIO BIANCHI via Ai Boschi n.44 - Origgio ALBO INGEGNERI VARESE N.1971		AI	SCALA	1 : 200
PROGETTO COMUNE DI ORIGGIO PROGETTO AMPLIAMENTO ATTIVITA' PRODUTTIVA DI LAVORAZIONE DEL VETRO MEDIANTE ATTIVAZIONE SUAP COMPORTANTE VARIANTE AL PGT in Via Primo Maggio n. 45		LA PROPRIETA' SOCIETA' ECOLOGIA 2000 srl via Cadorna n.5 22100 COMO		
TITOLO PROGETTO ARCHITETTONICO PRELIMINARE PLANIMETRIA GENERALE - PLANIMETRIA PIANO TERRA PROSPETTO OVEST - SEZIONE TRASVERSALE TIPICA		PROMISSARI CONDUTTRICI SOCIETA' EUROVETRO srl via Cadorna n.5 22100 COMO		

A termine di legge si riserva la proprietà di questo disegno con divieto di riprodurlo o renderlo comunque noto a terzi senza autorizzazione.



energy to inspire the world

Milano, 17/09/2020
Prot. NORD/NOV/20/198/MUR

Inviata ½ PEC:
segreteria@pec.comune.origgio.va.it

Spett.le
Comune di Origgio
Via Dante Alighieri, 15
21040 Origgio (VA)

E, p.c.

Spett.le
Snam Rete Gas S.p.A.
Centro di Novedrate
Strada Provinciale Novedrate, 1/b
22060 Novedrate (CO)

OGGETTO: Verifica assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del progetto comportante variante al PGT, ai sensi dell'art. 8 del DPR n. 160/2010 (procedura SUAP), per l'ampliamento dell'attività produttiva di lavorazione del vetro in Origgio (VA) - via Primo Maggio, 45. Richiedenti: Ecologia 2000 S.r.l. e Eurovetro S.r.l. – Avviso di indizione della Conferenza di Servizi decisoria ex art. 14, comma 2, Legge n. 241/1990 e s.m.i. – Forma semplificata con modalità asincrona.

Metanodotto interferito: Met. Collegamento Spina di Origgio DN 200 (8").

Con riferimento a Vostra comunicazione Prot. 10786 del 06/08/2020 riguardante la convocazione della Conferenza di Servizi in oggetto, con la presente siamo a significarVi che la realizzanda opera risulta essere compatibile con il nostro preesistente gasdotto.

Atteso quanto sopra esposto, esprimiamo sulla base delle planimetrie ed informazioni in nostro possesso e per quanto di competenza, **parere favorevole** alla realizzazione dell'opera in oggetto, subordinato al pieno rispetto delle seguenti prescrizioni in materia di sicurezza del trasporto del gas:

- in prossimità della fascia di rispetto del nostro gasdotto, che si ricorda essere di m. 3,00 (tre/00) per parte dall'asse della condotta, nessun lavoro potrà essere intrapreso senza nostra preventiva autorizzazione nonché accordi con i tecnici del Centro Snam Rete Gas di Novedrate (Strada Provinciale Novedrate, 1/B – 22060 Novedrate (CO) – Manager Berva Luciano - tel. 0362.501853) per definire le fasi dei lavori, presenziare al picchettamento della condotta e sottoscrivere il relativo "Verbale" in cui, tra l'altro, è previsto il nominativo dell'impresa esecutrice dei lavori e quello della compagnia assicuratrice;

distretto nord
via G. Avezzana, 30
20139 Milano (MI)
Tel. centralino + 39 02.51872611
Fax: 02.51872601
www.snam.it
Pec: distrettonord@pec.snam.it
Chiama Prima di Scavare numero verde (800.900.010)

snam rete gas S.p.A.
Sede legale: San Donato Milanese (MI), Piazza Santa Barbara, 7
Capitale sociale Euro 1.200.000.000,00 i.v.
Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese della CCIAA di Milano, Monza Brianza, Lodi n. 10238291008
R.E.A. Milano n. 1964271, Partita IVA n. 10238291008
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di snam S.p.A.
Società con unico socio

E
COMUNE DI ORIGGIO
Ufficio Protocollo
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0012686/2020 del 18/09/2020
Firmatario: GIORGIO VARISCO

- la fascia di rispetto non dovrà essere adibita a deposito di materiali e/o di mezzi ed apparecchiature in genere;
- le opere in oggetto dovranno essere realizzate nel pieno rispetto degli elaborati grafici (TAV. 01 e TAV. 02 di Agosto 2020 nelle firme del Ing. Mario Bianchi);
- dovrà essere garantito il libero accesso ai mezzi e al personale Snam Rete Gas al fine di consentire le normali operazioni di controllo e manutenzione del nostro impianto.

In difetto riterremo responsabile l'impresa esecutrice di ogni e qualsiasi danno che possa derivare al metanodotto, persone e/o cose a causa di eventi dipendenti dai lavori arbitrariamente eseguiti.

Distinti saluti.



Business Unit Asset Italia
Distretto Nord
Trasporto

Deputy
Giorgio Varisco

All.ti: c.s.d.

Class. 6.3

Pratica 2020.4.43.56

Spettabile
Autorità Competente
Autorità Procedente
per la VAS

COMUNE DI ORIGGIO
VIA DANTE ALIGHIERI , 15
21040 ORIGGIO (VA)
Email: segreteria@pec.comune.origgio.va.it

e, p.c.

ATS INSUBRIA - SEDE TERRITORIALE DI
VARESE
Email: protocollo@pec.ats-insubria.it

Oggetto: Comune di Origgio- verifica di assoggettabilità alla VAS del progetto comportante variante al PGT, ai sensi dell'articolo 8 DPR 160/2010 (procedura SUAP) per l'ampliamento dell'attività produttiva di lavorazione vetro (Eurovetro S.r.l.) presso gli immobili di proprietà della società Ecologia 2000 S.r.l..

In riferimento alla Vs. nota prot. 0010786/2020 con cui si avvisava dell'indizione della Conferenza dei servizi decisoria ex art. 14, comma 2, Legge 241/1990 e s.m.i.- forma semplificata con modalità asincrona, prevista per il giorno 30 settembre 2020, e si metteva a disposizione la documentazione di variante al PGT comunale, con la presente si riportano le osservazioni, formulate da personale tecnico di questa Agenzia, utili a conseguire i principi di sostenibilità di cui all'art.1 comma 2 della L.R. 11 marzo 2005, n. 12. Si precisa che le osservazioni formulate non riguardano gli aspetti le cui competenze di programmazione e controllo sono attribuite ad altri Enti, ed in particolare non riguardano gli aspetti paesaggistici.

Premesse

Dato atto che, trattandosi di un progetto di SUAP, in variante al PGT vigente, è necessario, oltre all'attivazione delle procedure previste dell'articolo 8 del D.P.R. 160/2010 e s.m.i., procedere alla verifica di assoggettabilità alla VAS ai sensi del punto 2.2 dell'allegato 1r alla DGR 8/10971/2010, si ritiene che il percorso metodologico della variante debba prevedere

- la convocazione della conferenza di verifica, di cui al punto 6.6,
- la decisione in merito alla verifica di assoggettabilità alla VAS,
- l'informazione circa la decisione,

indicati al punto 5.5- Decisione in merito alla verifica di assoggettabilità alla VAS e Informazione circa la decisione, dell'allegato 1r.

Pertanto si fa presente che, prima di procedere ad una Conferenza di Servizi decisoria, di cui all'art. 14 comma 2 della L. n. 241/90, dovranno essere svolte tutte le fasi del Modello metodologico procedurale e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS), di cui alla D.g.r. sopra citata.

Si comunica inoltre che questa Agenzia, non ha la facoltà di partecipare alle conferenze decisorie di cui agli artt. 14 comma 2, 14-bis e 14-ter della L. 241/90 e s.m.i., in quanto non è Autorità preposta al rilascio di atti di assenso o diniego, funzione spettante agli Enti preposti per legge.

Il Comune di Origgio è dotato di Piano di Governo del Territorio (P.G.T.), divenuto efficace con la pubblicazione sul B.U.R.L. n. 48 – Serie Annunci e Inserzioni in data 27/11/2013, successivamente rettificato e modificato da alcune varianti puntuali e “Proroga validità del Documento di Piano del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) – Legge Regionale 26 maggio 2017, n. 16 “Modifiche all’art. 5 della Legge Regionale 28 novembre 2014, n. 31 (Disposizioni per la riduzione del suolo e per la riqualificazione del suolo degradato)”.

La società ECOLOGIA 2000 S.r.l. dispone in Origgio di un compendio immobiliare sito in Via I° Maggio n. 45, concesso in locazione alla società EUROVETRO S.r.l. che lo utilizza quale piattaforma per il recupero del vetro; si tratta di un compendio costituito da:

1. un lotto edificato dell'estensione di circa 49.500 mq, dei quali: 19.200 mq coperti da edifici destinati ad impianti e deposito materiale, 4.684 mq di aree verdi e 25.616 mq circa come aree manovra e stoccaggio dei rifiuti;
2. un'area confinante, ineditata e mantenuta a prato incolto, che il vigente P.G.T. classifica come “Aree di valore paesaggistico - ambientale ed ecologiche – Parco agricolo” relativamente ai mappali n. 523 e n. 293 ed “Aree destinate all'attività agricola”.

La società Ecologia 2000 S.r.l., in qualità di “proprietaria”, e la società Eurovetro S.r.l., in qualità di “promissaria conduttrice”, hanno chiesto l'avvio della procedura di S.U.A.P., ai sensi del combinato disposto degli articoli 8, del D.P.R. n. 160/2010 e 97 della Legge Regionale n. 12/2005, per l'approvazione del “Progetto di ampliamento dell'attività produttiva di lavorazione del vetro sita in Via I° Maggio n. 45”, comportante una variante urbanistica del vigente P.G.T al fine di soddisfare l'accresciuto fabbisogno di spazi per l'attività insediata e condotta da Eurovetro. La variante consiste nella riclassificazione dell'appezzamento di terreno che comporta anche la modifica del perimetro del Tessuto Urbano Consolidato (T.U.C.).

Osservazioni

In base ai “criteri di ammissibilità dei progetti in variante agli strumenti urbanistici ai sensi dell'art.5 D.P.R. 447/1998” di cui al punto 5, i presupposti necessari per l'attivazione della procedura sono da ricondursi alla conformità del progetto alla norma vigente in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza del lavoro e all'inesistenza di aree destinate all'insediamento di impianti produttivi, ovvero l'insufficienza di queste in relazione al progetto presentato.

Nel R.P. si legge che le zone limitrofe al compendio sono state individuate nel P.G.T. vigente come

aree destinate al completamento edificatorio con “funzione non residenziale”.

Si evince che il proponente non abbia valutato di concerto con l'Amministrazione, la possibilità di ampliare l'attività con l'edificazione in altra area, prossima alla struttura già esistente, in zona già prevista per l'espansione nel vigente PGT, per cui già “urbanizzabile”, rispetto alla definizione contenuta nel documento: Criteri per l'attuazione delle politiche di riduzione del consumo di suolo in attuazione della L.r. 31/2014 e s.m.i..

Nel R.P. è stato fatto riferimento alla Relazione illustrativa del documento del vigente PGT che definisce lo Scenario Strategico di Piano, in particolare, alla voce Attività Produttive, sono enunciati alcuni obiettivi, di cui il redattore evidenzia solo quello a favore dell'opera (prevedere le espansioni in aree con adeguata accessibilità), non valutando invece l'importanza della finalità atta al contenimento del perimetro di tali ambiti all'interno del TUC, che nella fattispecie del progetto in oggetto, non è perseguita.

Dal momento che si citano gli obiettivi fissati dal PTCP per lo sviluppo e l'innovazione delle attività economiche presenti sul territorio provinciale che i Comuni debbono perseguire, tra cui la concentrazione, cioè la “promozione di politiche a favore della concentrazione degli insediamenti produttivi” quale “concetto di continuità tra le aree comunali” e l'accessibilità, cioè la “creazione di aree produttive o meglio di comparti (...) agevolando la localizzazione di imprese in aree dotate di buoni collegamenti con la rete principale”, si ritiene che la dislocazione del solo ampliamento ad un'area limitrofa, in zona urbanizzabile, possa comunque garantire il soddisfacimento delle necessità aziendali e il perseguimento degli obiettivi di PTCP e rispettare i criteri di ammissibilità della variante in SUAP.

Nell'elaborato 471-ELAB-RV-REL-VAR-URB si denuncia che l'intervento, descritto e definito e dimensionato nel progetto edilizio SUAP, comporta ai sensi dell'art. 16, comma 4, lettera d-ter del DPR 380/2001 l'assunzione da parte del Soggetto Attuatore di obbligazioni inerenti una “nuova ulteriore modalità di calcolo degli oneri di urbanizzazione”.

Si evidenzia che il progetto, secondo la normativa vigente, è soggetto al Contributo di costruzione- L.R. 12/05, art. 43, comma 2 bis. (aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. uu), della l.r. 14 marzo 2008, n. 4 e successivamente modificato dall'art. 21, comma 1, lett. e) della l.r. 5 febbraio 2010, n. 7) “Gli interventi di nuova costruzione che sottraggono superfici agricole nello stato di fatto sono assoggettati ad una maggiorazione percentuale del contributo di costruzione, determinata dai comuni entro un minimo dell'1,5 ed un massimo del 5 per cento, da destinare obbligatoriamente a interventi forestali a rilevanza ecologica e di incremento della naturalità.”.

L'area di espansione è ad oggi ricompresa nel perimetro del PLIS Parco dei Mughetti. Così come previsto dalla L.r. 30 novembre 1983, N. 86 (e s.m.i.) all'Art. 34- Parchi locali di interesse sovracomunale, comma 6, il soggetto gestore del PLIS ha approvato un piano pluriennale degli interventi (PPI) necessari alla tutela, riqualificazione e valorizzazione del parco e ha emanato un regolamento “per la promozione e la fruizione del parco nel rispetto della proprietà privata e delle attività antropiche esistenti”.

Pur demandando all'Ente Provincia l'eventuale diniego al riconoscimento delle modifiche al perimetro

del Parco, qualora il consorzio del Parco optasse per la ripermimetrazione, si invita l'Amministrazione a verificare l'eventuale incongruenza della scelta rispetto alla valenza dell'area in sottrazione al PLIS e al regolamento del Parco.

L'intervento si prefigge lo scopo di ampliare l'edificio produttivo esistente secondo gli indici e i parametri propri delle aree produttive definiti dal vigente P.G.T., così come specificato dalla Scheda 4 delle Norme di Piano del Piano delle Regole.

Si evince che il nuovo insediamento sarà assoggettato al R.r. 4/2006- Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne.

A titolo cautelativo saranno inoltre trattate in continuo le acque di seconda pioggia prima del recapito finale negli strati superficiali del sottosuolo, non essendo stati trovati, da confronto con la relazione geologica comunale, elementi ostativi per la realizzazione di opere di infiltrazione, sebbene sia da tutelare la falda dal momento che l'intervento sarebbe realizzato in "area di interesse idrogeologico individuata dall'autorità ATO per la possibile localizzazione di nuovi pozzi ad uso idropotabile".

Nel progetto di invarianza idraulica è demandato ad una serie di pozzi perdenti, la raccolta e il drenaggio delle acque di seconda pioggia. Si invita il proponente a valutare la possibilità di stoccare parte delle acque meteoriche al fine del riutilizzo per il lavaggio delle aree esterne, innaffiare le aree a verde e/o riutilizzare nei circuiti di raffreddamento.

Si evidenzia che, oltre alla garanzia di allacciamento alle reti esistenti su via 1 Maggio, e pertanto anche alla rete idrica, per quanto riguarda l'acqua per il consumo umano, nel R.P non si è fatto riferimento all'eventuale necessità di attingimento di un quantitativo di acqua superiore a quella ad oggi prelevata; si consiglia pertanto una verifica atta ad accertare la potenzialità del sistema di adduzione a soddisfare eventuali richieste aggiuntive per gli usi consentiti nell'insediamento.

Si constata inoltre che non è stata effettuata alcuna valutazione di sostenibilità rispetto alla rete di smaltimento dei reflui, di cui deve essere valutata la capacità di collettamento dal punto di vista quantitativo, stimando il numero di addetti e di avventori e la portata delle acque di prima pioggia immesse nell'esistente collettore dopo la sedimentazione e dopo le 96 ore dell'evento piovoso; richiamato il punto 3 dell'ALLEGATO A del Regolamento Regionale 29 marzo 2019 - n. 6 , ed in particolare le competenze di ATO, è opportuno che le previsioni in capo all'ambito di progettazione urbanistica siano coerenti con l'esistente quadro infrastrutturale.

Qualora fosse previsto un progetto illuminotecnico, lo stesso dovrà essere conforme a quanto previsto dalla L.R. 31/2015 e s.m.i.; si evidenzia che secondo la norma, tutti i nuovi impianti d'illuminazione esterna dovranno essere progettati e realizzati in modo tale da garantire: la non dispersione del flusso luminoso oltre il piano dell'orizzonte; i requisiti di prestazione energetica che verranno definiti da apposito regolamento da emanarsi a cura della Giunta regionale; i requisiti relativi alla sicurezza fotobiologica; la non alterazione del ritmo circadiano; il rispetto delle esigenze di tutela della biodiversità e i diversi equilibri biologici, particolarmente esigenti in questo contesto di prossimità al PLIS.

Nel caso in cui fosse prevista la movimentazione di terre e rocce da scavo al di fuori del sito di

produzione, la normativa nazionale attualmente vigente (DPR n.120 del 13/06/2017 pubblicato sulla G.U. 183 del 07/08/2017) prevede che il produttore di tali terre e rocce, al posto della dichiarazione di cui all'art. 41 bis, comma 1, della Legge 98/2013, provveda ad inviare, almeno 15 giorni prima dell'inizio delle opere di scavo, al Comune di produzione delle terre (che ha l'onere della verifica) e ad ARPA, il nuovo modulo previsto dal Regolamento indicato, che per i cantieri non VIA o AIA (o VIA o AIA ma con quantità di terre prodotte inferiore a 6000 mc) è quello riportato a pagina 16 della Gazzetta Ufficiale.

Al termine delle operazioni di scavo dovrà essere inviata, sia al Comune del luogo di produzione che al Comune del luogo di destino e ad ARPA, la dichiarazione di avvenuto utilizzo di cui al modulo DAU. Tale modulo deve essere inviato agli Enti indicati assolutamente entro la data di validità indicata nella dichiarazione iniziale (tempi previsti per utilizzo).

Conclusioni

Si rimanda alle Autorità Competente e Procedente la decisione in merito alla esclusione ovvero all'assoggettabilità del procedimento.

Dalla presa visione della documentazione messa a disposizione non sono state rilevate particolari criticità rispetto alle matrici ambientali; si rileva tuttavia che sarebbe stato opportuno valutare soluzioni insediative alternative rispetto alla proposta di ampliamento in un'area non urbanizzabile secondo la definizione della L.r. 14/2016 e s.m.i., peraltro inserita, anche se marginalmente, in un contesto di tutela e protezione garantito dal PLIS Parco dei Mughetti.

Qualora si decidesse di attuare la proposta di variante in progetto, si raccomanda di porre in atto le misure previste dalla normativa per contenere l'aumento delle pressioni sulle matrici ambientali e di tener conto delle migliori tecnologie disponibili per l'abbattimento degli eventuali impatti generati, ottimizzando le performance ambientali ed energetiche.

Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e in attesa di ricevere informazioni circa l'esito dell'istruttoria.

Nell'ambito della procedura di variante è stata valutata la documentazione relativa alla **valutazione di impatto acustico** di cui si riporta la nota di osservazioni redatta da tecnico competente in acustica.

Premessa

Nell'ambito del procedimento di "Verifica assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del progetto comportante variante al PGT, ai sensi dell'art. 8 del DPR n. 160/2010 (procedura SUAP), per l'ampliamento dell'attività produttiva di lavorazione del vetro in Origgio (VA) - via Primo Maggio, 45 Richiedenti: Ecologia 2000 S.r.l. e Eurovetro S.r.l." è stata analizzata la documentazione "Valutazione previsionale di impatto acustico" redatta dai tecnici competenti in acustica M. Prada e E. Bernasconi della società "Centro Int. Eco srl" di Lazzate (MB).

Normativa di riferimento

Le norme di riferimento che regolano l'esposizione al rumore in ambiente abitativo e in ambiente esterno sono:

- DPCM 1/3/91 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente

esterno";

- Legge 447/95 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e ss.mm.ii.;
- DPCM 14/11/97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" e ss.mm.ii.;
- DPCM 05/12/97 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici";
- Legge Regionale n.13/01 "Norme in materia di inquinamento acustico".

Altri riferimenti:

- DGR VII/8313/02 (valutazione di impatto e clima acustico);
- Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 06.09.2004 (pubblicata sulla G.U. del 15.09.2004, n. 217, Serie Generale) – "Interpretazione in materia di inquinamento acustico: criterio differenziale e applicabilità dei valori limite differenziali";
- DPR 227/11 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. (GU n. 28 del 3-2-2012)";
- DGR X/1217/2014 (Modifica ed integrazione dell'allegato alla deliberazione di Giunta regionale 8 marzo 2002, n.VII/8313);
- D.Lgs. 222/16 "Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (G.U. n. 227 del 26.11.2016)".

Stato della classificazione acustica dell'area di interesse

Il Comune di Origgio ha approvato il Piano di Classificazione Acustica del proprio territorio con D.C.C. n. 51 del 23/07/1999. L'attività di cui trattasi risulta inserita in Classe VI – (aree esclusivamente industriali).

I limiti di riferimento sono quelli dettati dal DPCM 14.11.1997.

Con D.C.C. del 21/12/2019 il Comune di Origgio ha adottato l'aggiornamento del Piano di Classificazione Acustica.

Analisi della documentazione, eventuali osservazioni

La presente valutazione viene resa sulla base dei dati e delle informazioni contenute nella documentazione tecnica presentata dal richiedente, comprendente la descrizione dell'area e del suo contesto di collocazione, delle attrezzature previste all'interno e/o all'esterno dell'edificio e delle relative modalità di utilizzo delle stesse e delle attività previste, e in conformità a specifiche considerazioni e valutazioni relative alla normativa specifica in materia.

La Ditta Eurovetro srl è ubicata in via I° Maggio, 45 a Origgio.

L'Azienda svolge attività di recupero e trattamento di rifiuti vetrosi con produzione di granulare destinato alla refusione.

La Ditta Eurovetro srl intende realizzare, su di un'area adiacente al proprio impianto di proprietà della società Ecologia 2000 srl, un nuovo stabile destinato al rimessaggio di automezzi e al deposito delle attrezzature di servizio (container e campane per la raccolta del vetro).

La struttura verrà prevalentemente utilizzata in periodo diurno con possibilità anche di accessi in periodo notturno.

L'edificio sarà realizzato, ma al momento della predisposizione della presente relazione non è ancora stata definita l'esatta tipologia costruttiva, in muratura o in pannelli di cemento armato precompresso.

Lo stabile sarà chiuso sui lati nord, est e ovest e completamente aperto sul lato sud.

All'interno del capannone non saranno installati impianti produttivi.

Le sorgenti sonore riconducibili all'attività saranno quindi costituite da:

1. Autoveicoli in ingresso e in uscita dall'impianto;
2. Movimentazioni delle attrezzature di servizio.

All'atto della predisposizione della documentazione in oggetto, non erano ancora disponibili i dati relativi alle emissioni sonore delle sorgenti sopra elencate.

Sulla base di verifiche svolte nei luoghi in esame, sono stati individuati i seguenti recettori :

- o R1 - Uffici azienda su lato nord a circa 30 metri dal nuovo edificio;
- o R2 – Uffici aziende su lato est a circa 120 metri dal nuovo stabile;
- o R3 – Abitazioni su lato sud, ad una distanza di circa 580 metri.

Al fine di valutare il clima acustico presente nell'area oggetto di studio, i tecnici di parte hanno prodotto i risultati dell'indagine fonometrica eseguita in data 5 dicembre 2019 (periodo diurno) e 7 dicembre 2019 (periodo notturno) al fine di verificare l'impatto acustico generato dalla Ditta Eurovetro srl.

Le postazioni di misura utilizzate sono:

- o Punto A - Esterno perimetrazione, nell'area ad uso agricolo a sud, vicino abitazione ubicata in via per Cantalupo;
- o Punto B - Esterno perimetrazione, nell'area ad uso agricolo a sud, vicino abitazione ubicata in via per Cantalupo;
- o Punto C - Esterno perimetrazione, lungo la strada, lato edificio aziendale confinante;
- o Punto D - Esterno perimetrazione, lungo la strada, lato edificio aziendale confinante;
- o Punto E - Esterno perimetrazione, lungo la strada, lato edificio aziendale confinante;
- o Punto F1 - Esterno perimetrazione, lungo lato via I° Maggio, lato edificio confinante;
- o Punto F2 - Esterno perimetrazione, lungo lato via I° Maggio, lato edificio confinante.

In considerazione dei dati acquisiti con l'indagine fonometrica svolta e dei successivi calcoli effettuati, i tecnici stimano il rispetto dei limiti assoluti e differenziali stabiliti dalla normativa vigente.

Conclusioni

Sulla base delle informazioni contenute nella documentazione tecnica presentata, preso atto delle valutazioni, considerazioni e conclusioni dei Tecnici di Parte, si ritiene che la stessa non possa essere ritenuta conforme ai disposti della normativa vigente, in merito ai criteri e alle modalità di redazione, ed idonea ad attestare il rispetto dei limiti previsti dal Piano di Classificazione Acustica comunale, per

le seguenti motivazioni:

1. La documentazione non fornisce dati ed informazioni relative alle sorgenti sonore riconducibili all'attività;
2. La documentazione non fornisce dati ed informazioni relative ai requisiti acustici delle strutture edilizie del nuovo edificio;
3. Non sono state indicate le caratteristiche geometriche dell'area oggetto dell'intervento edilizio;
4. Non sono state indicate le caratteristiche edilizie del nuovo stabile (superficie, altezza, ecc.);
5. Non sono state eseguite valutazioni previsionali in merito al traffico indotto dalla realizzazione del Progetto;
6. Non sono state prodotte stime degli impatti potenzialmente generati dalla fase di cantiere del Progetto.

In merito alle osservazioni di cui al punto n. 1 (sorgenti sonore riconducibili all'attività esercitata), dalle informazioni contenute nella documentazione prodotta si evince che le stesse dovrebbero essere costituite essenzialmente dagli autoveicoli in ingresso e in uscita dall'impianto e dalle movimentazioni delle attrezzature di servizio.

E' pertanto necessario che vengano forniti dati particolareggiati relativi a; numero e caratteristiche degli autoveicoli utilizzati, numero dei movimenti giornalieri, tipologia e tempi di esecuzione delle operazioni svolte presso l'insediamento, precisando quelle svolte all'interno del capannone e quelle all'esterno, orari di attività dell'impianto, numero di addetti, attrezzature utilizzate per le movimentazioni delle attrezzature di servizio (numero e tipo), presenza di eventuali impianti tecnologici a servizio dell'attività quali impianti di aspirazione delle emissioni aeriformi, impianti di climatizzazione, compressori, ecc.

Deve inoltre essere prodotta una planimetria dell'insediamento con evidenziate le diverse aree funzionali e gli eventuali impianti tecnologici.

Qualora le nuove valutazioni previsionali comprensive di tutti i dati e le informazioni sopra elencate dovessero evidenziare possibili criticità, dovranno essere previsti adeguati sistemi di mitigazione e riduzione dell'impatto acustico, comunicando le caratteristiche degli stessi e fornendo ogni informazione utile a specificarne le proprietà di riduzione dei livelli sonori, l'entità prevedibile delle stesse e le posizioni per le quali si avranno tali riduzioni.

Per quanto sopra, ARPA potrà eventualmente procedere ad una ulteriore valutazione sulla documentazione previsionale di impatto acustico, alla luce di una nuova relazione tecnica integrata con i dati e le informazioni sopra specificate, provvedendo a ricondurre la stessa ad un unico documento redatto con i criteri e le modalità indicate dalla D.G.R. 8 marzo 2002 n. 7/8313.

In considerazione che il Comune di Origgio con D.C.C. n. 57 del 21/12/2019 ha adottato l'aggiornamento del Piano di Classificazione Acustica, è opportuno che le valutazioni tengano conto delle variazioni di classe relative alle aree in interesse, a seguito delle osservazioni avanzate dalla società in parola e parzialmente accolte dall'Amministrazione Comunale di Origgio.

Il Responsabile del Procedimento
Responsabile dell'U.O.S. Agenti Fisici e Valutazioni Ambientali
Marco Mombelli

Il Responsabile dell'istruttoria: Arianna Castiglioni
Il responsabile tecnico competente in acustica: Daniele Rossetti
Verificato da: Camillo Foschini
Visto: Il Direttore del Dipartimento, Adriano Cati

**AREA TECNICA
SETTORE TERRITORIO****DECRETO N. 147 DEL 17/09/2020****OGGETTO: VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DELLA
VARIANTE AL PGT DEL COMUNE DI ORIGGIO (SUAP).****IL DIRIGENTE****VISTI:**

- la L. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il D.Lgs. 267/2000, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", in particolare l'articolo 107, "Funzioni e responsabilità della dirigenza";
- la Legge 56/2014, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";
- la L.R. 12/2005, "Legge per il governo del territorio";
- la L.R. 31/2014 "Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato"

RICHIAMATI:

- il Decreto Presidenziale del 29/05/2020 n. 91, "Attribuzione incarichi dirigenziali e assegnazioni interim per l'area tecnica";
- il Decreto Dirigenziale n. 135 del 27/05/2019 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa del Settore Territorio dell'Area Tecnica (già Area 4);
- il Decreto Dirigenziale n. 44 del 28/02/2020 di definizione della microstruttura dell'Area Tecnica;
- il Decreto Dirigenziale del 09/06/2020 n. 95, "Individuazione responsabili dei procedimenti e delega di funzioni dirigenziali area tecnica (ad eccezione del settore istruzione e formazione professionale) sino al 30.09.2020;
- gli articoli 25, "Criteri generali in materia di organizzazione" e 26 "Segretario Generale, Dirigenti e Direttore Generale" dello Statuto vigente;

VISTE:

- la deliberazione del Consiglio Provinciale del 06/03/2020, n. 8 inerente all'approvazione della "Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020- 2021 - 2022";
- la deliberazione del Consiglio Provinciale del 30/07/2020, n. 22 inerente all'approvazione della "2^ Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2021 - 2022";
- la deliberazione del Consiglio Provinciale del 06/03/2020, n. 9 relativa all'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020/2022 e relativi allegati;
- la deliberazione presidenziale dell'11.3.2020 n. 41 di approvazione del "Piano Esecutivo di Gestione" (PEG) 2020-2022;

CONSIDERATO che nel "Documento Unico di Programmazione 2020-2022", viene individuato, nell'ambito del centro di responsabilità Settore Territorio, l'obiettivo strategico "Pianificazione, governo e tutela del territorio provinciale" (Missione/Programma: 0801 Urbanistica e Assetto del Territorio) e l'obiettivo operativo 1.1.1 "Pianificazione territoriale e urbanistica";

DATO ATTO che quanto disposto con il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

PRESO ATTO che:

- il PTCP è stato approvato in data 11.04.2007, con Deliberazione del Consiglio Provinciale P.V. 27 ed ha acquistato efficacia in data 02.05.2007 in seguito alla pubblicazione dell'avviso di definitiva approvazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, serie inserzioni e concorsi n. 18, del 2 maggio 2007;

- è stata approvata l'integrazione del Piano Territoriale Regionale con Deliberazione di Consiglio Regionale n. XI/411 del 19.12.2018, il cui avviso è stato pubblicato sul BURL, Serie Avvisi e Concorsi n. 11 del 13.3.2019, dove si precisa che "alle varianti generali o parziali del documento di piano dei piani di governo del territorio, per le quali alla medesima data sia già intervenuta l'adozione, non si applicano i disposti di cui all'art. 5, comma 4, quinto periodo della l.r. 31/2014";

RILEVATO che:

- l'articolo 4, "Valutazione ambientale dei piani", L.R. 12/2005, al comma 1 stabilisce: *"Al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile ed assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente, la Regione e gli enti locali, nell'ambito dei procedimenti di elaborazione ed approvazione dei piani e programmi di cui alla direttiva 2001/42/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente e successivi atti attuativi, provvedono alla valutazione ambientale degli effetti derivanti dall'attuazione dei predetti piani e programmi"*;
- il medesimo articolo, al comma 2, precisa che: *"sono sottoposti alla valutazione di cui al comma 1 il piano territoriale regionale, i piani territoriali regionali d'area e i piani territoriali di coordinamento provinciali, il documento di piano di cui all'articolo 8, nonché le varianti agli stessi"*;
- il medesimo articolo, al comma 2 bis, precisa che: *"le varianti al piano dei servizi, di cui all'articolo 9, e al piano delle regole, di cui all'articolo 10, sono soggette a verifica di assoggettabilità a VAS, fatte salve le fattispecie previste per l'applicazione della VAS di cui all'articolo 6, commi 2 e 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)"*;
- il D.Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale", nella Parte Seconda, stabilisce anche le procedure per la valutazione ambientale strategica;
- la L.R. 31/2014, detta disposizioni in materia di riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato;
- la Deliberazione del Consiglio Regionale del 13.03.2007 – n. VIII/351, detta gli indirizzi generali per la valutazione di piani e programmi;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 10.11.2010, n. 9/761, avente ad oggetto "Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) – Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 29 giugno 2010, n. 128, con modifica ed integrazione delle dd.g.r. 27 dicembre 2008, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n. 8/10971", approva i nuovi modelli metodologici procedurali e organizzativi;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 25.07.2012, n. 9/3836, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, Serie Ordinaria n. 31 del 03.08.2012, avente ad oggetto "Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4, l.r. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) – Approvazione allegato 1u", riguarda il modello metodologico, procedura e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) – variante al piano dei servizi e piano delle regole;
- il D.P.R. 160/2010 detta il regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive;

CONSIDERATO che la Provincia, in qualità di ente territorialmente interessato, è chiamata a partecipare ai processi di valutazione ambientale/verifiche di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica ed esprime il proprio parere nell'ambito del processo in corso;

CONSIDERATO che l'istruttoria relativa ai procedimenti di valutazione di compatibilità e di valutazione ambientale strategica viene svolta dal Settore Territorio dell'Area Tecnica (già Area 4), supportato dal gruppo di lavoro costituito con Decreto del Direttore Generale n. 97 del 27.11.2017, avente ad oggetto *"Costituzione gruppo di lavoro multidisciplinare - in materia di valutazione/verifica di compatibilità con il "Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale" e di valutazione ambientale di piani e programmi attinenti alla pianificazione territoriale, urbanistica e forestale (L.R. 12/2005, "Legge per il Governo del Territorio") - ed approvazione delle Modalità Operative e di funzionamento"*, già costituito con precedente Decreto n. 91/2014;

VISTE le comunicazioni del Comune di Origgio:

- la nota al protocollo in data 07.08.2020 n. 30283 avente ad oggetto "Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del progetto comportante variante al PGT, ai sensi dell'art. 8 del DPR n. 160/2010 (procedura SUAP), per l'ampliamento dell'attività produttiva di lavorazione

del vetro in Origgio (VA) – Via Primo Maggio, 45. Richiedenti: Ecologia 2000 S.r.l. e Eurovetro S.r.l. – Avviso di indizione della Conferenza di Servizi decisoria ex art. 14, comma 2, Legge n. 241/1990 e s.m.i. – Forma semplificata con modalità asincrona”, che convoca la conferenza di valutazione;

- la nota al protocollo in data 26.08.2020 n. 32123 avente ad oggetto “Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del progetto comportante variante al PGT, ai sensi dell’art. 8 del DPR n. 160/2010 (procedura SUAP), per l’ampliamento dell’attività produttiva di lavorazione del vetro in Origgio (VA) – Via Primo Maggio, 45. Richiedenti: Ecologia 2000 S.r.l. e Eurovetro S.r.l. – Avviso di indizione della Conferenza di Servizi decisoria ex art. 14, comma 2, Legge n. 241/1990 e s.m.i. – Forma semplificata con modalità asincrona. Comunicazioni”;

PRESO ATTO che il Comune di Origgio ha approvato il Piano di Governo del Territorio con Delibera di Consiglio Comunale del 01/07/2013 n. DCC n. 36 del 01/07/2013 e il relativo avviso è stato pubblicato sul BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 48 del 27/11/2013; inoltre l’Amministrazione ha prorogato la validità del Documento di Piano con DCC n. 39 del 24/10/2018;

DATO ATTO che tutte le opere previste, comprese quelle a carattere infrastrutturale, possono riguardare esclusivamente aree in possesso e nella piena disponibilità del soggetto proponente, considerato che il progetto dello Sportello Unico non può operare ed apportare modifiche urbanistiche al di fuori del perimetro dello stesso;

CONSIDERATO che, nella nota già citata del 7.08.2020 n. 30283 è stata convocata la conferenza dei servizi asincrona, fissando per il giorno 20.09.2020 la data entro la quale deve essere inviato il parere di competenza all’Autorità competente per la VAS ed all’Autorità procedente;

DATO ATTO che il parere in oggetto riguarda la verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica inerente alla variante in argomento, mentre è escluso qualsiasi sindacato in merito alla legittimità degli atti, che la normativa pone in capo al Comune;

CONSIDERATO che:

- in data 10/08/2020 è stato attivato il gruppo di lavoro intersettoriale e multidisciplinare citato;
- si è conclusa l’istruttoria finalizzata all’espressione del parere della Provincia;

ESAMINATO l’allegato documento tecnico datato 17/09/2020 (Allegato “A”), parte integrante e sostanziale del presente atto, relativo alla verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica della variante al PGT del Comune di Origgio, inerente il procedimento di Sportello Unico per Attività Produttive;

DATO ATTO che la variante in argomento dovrà essere valutata ai fini della compatibilità con il PTCP e in tale sede la Provincia è chiamata anche a verificare il corretto recepimento dei criteri e degli indirizzi del Piano Territoriale Regionale sul contenimento del consumo di suolo (ex art. 5, comma 4, L.R. 31/2014);

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 6-bis della Legge n. 241/1990, non si rileva alcun conflitto di interessi, nemmeno potenziale, relativamente al Responsabile dell’Istruttoria, al Responsabile del Procedimento nonché Responsabile di Settore, né relativamente al Dirigente competente ad adottare il provvedimento finale;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

RICHIAMATO il Decreto presidenziale n. 129 del 22.12.2014, atto di indirizzo in merito all’assunzione di alcuni provvedimenti;

DECRETA

1. DI APPROVARE gli esiti dell’istruttoria contenuti nell’allegato documento tecnico datato 17/09/2020 (allegato “A”) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, relativo alla verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica della variante al PGT del Comune di Origgio (SUAP);

2. DI RILEVARE che il Rapporto Preliminare non ha sufficientemente indagato la sensibilità dell'area in esame e le criticità rispetto alle previsioni di tutela dei suoli agricoli e della continuità ecologica di piani e programmi sovraordinati (PTCP, RER, REP, PLIS), come espresse al paragrafo 4 dell'allegato tecnico (Allegato A);
3. DI SEGNALARE la necessità di approfondire la fattibilità di alternative alla proposta SUAP, prevedere eventuali misure di compensazione e valutare il mantenimento della valenza sovracomunale del PLIS dando conto del consenso dei Comuni interessati, rimandando all'Autorità Competente per la VAS la decisione riguardo l'integrazione di dette valutazioni nell'ambito di uno specifico e mirato processo di valutazione ambientale strategica;
4. DI SEGNALARE che la variante in argomento dovrà essere valutata ai fini della compatibilità con il PTCP e in tale sede la Provincia è chiamata anche a verificare il corretto recepimento dei criteri e degli indirizzi del Piano Territoriale Regionale sul contenimento del consumo di suolo (ex art. 5, comma 4, L.R. 31/2014);
5. DI EVIDENZIARE, altresì, al Comune che tutte le opere previste, comprese quelle a carattere infrastrutturale, possono riguardare esclusivamente aree in possesso e nella piena disponibilità del soggetto proponente, considerato che il progetto dello Sportello Unico non può operare ed apportare modifiche urbanistiche al di fuori del perimetro dello stesso;
6. DI PRECISARE che il parere in oggetto riguarda esclusivamente la verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica inerente alla variante in argomento, mentre è escluso qualsiasi sindacato in merito alla legittimità degli atti, che la normativa pone in capo al Comune;
7. DI TRASMETTERE il presente atto al Comune di Origgio;
8. DI DARE ATTO che:
 - è stato rispettato il termine di conclusione del procedimento, scadente il 20/09/2020;
 - il presente provvedimento resterà pubblicato sul sito web provinciale nella sezione "Amministrazione trasparente" – "Pianificazione e governo del territorio" ex art. 39 del D.Lgs. 33/2013 (in formato aperto) ed in elenco nella sezione "Provvedimenti", ex art. 23 del citato decreto;
 - quanto disposto con il presente decreto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
 - il responsabile del Settore Territorio ed il responsabile del presente procedimento è la Dott. Lorenza Toson;
 - ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, non si rileva alcun conflitto di interessi, nemmeno potenziale, relativamente al Responsabile dell'Istruttoria, al Responsabile del Procedimento nonché Responsabile di Settore ed al Dirigente competente ad adottare il presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
BARNESCHI ROSELLA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

n. 1 allegato



**AREA TECNICA
Settore Territorio**

Ufficio pianificazione e gestione del territorio - VAS

**VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
DELLA VARIANTE PUNTUALE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO DI ORIGGIO**

ai sensi della DCR 13/03/2007 n. 351, della DGR 10/11/2010 n. 761 e della DGR 25/07/2012 n. 3836

1 - PREMESSA

In data 06.08.2020 il Comune di Origgio ha messo a disposizione, in applicazione delle procedure stabilite con DCR n. 351/2007 e DGR nn. 761/2010 e 3836/2012, la documentazione per la verifica di assoggettabilità a VAS della Variante puntuale al PGT vigente¹; nella fattispecie trattasi di una procedura di sportello unico per le attività produttive ex art. 97 l.r. 12/2005, finalizzata all'ampliamento del complesso produttivo esistente.

2 - CONTENUTI DELLA VARIANTE URBANISTICA

Come riportato nel Rapporto Preliminare (di seguito RP), l'attuale insediamento produttivo, ubicato nel grande comparto produttivo tra i comuni di Origgio e Uboldo ad ovest dell'Autostrada dei Laghi, insiste su tre distinte aree: un'area di circa 45.000 mq che ospita la sede operativa nell'immobile sito in via I Maggio 45 (pnto 1 in Fig. 1); un'ulteriore unità produttiva con accesso da via I Maggio 12 e sviluppata lungo il fronte di via del Lavoro; un deposito di mezzi ed attrezzature utilizzati nel servizio di raccolta, con accesso da via del Lavoro (punti 2 e 3 in Fig. 1).

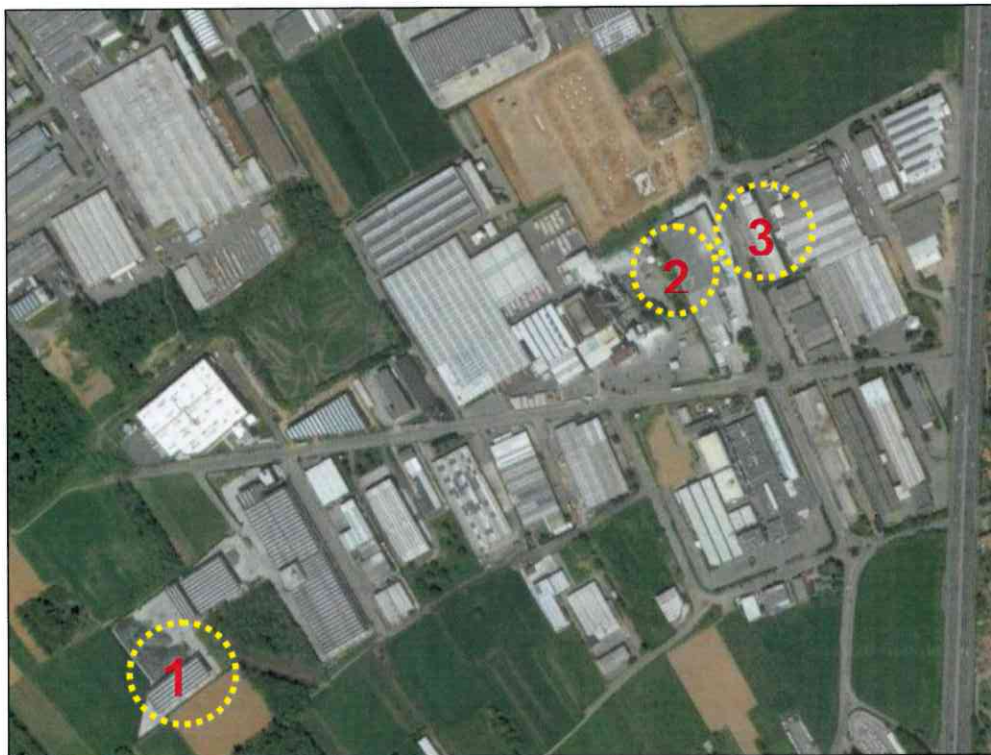


Fig. 1

¹ Approvato con DCC n. 36 del 01.07.2013 e pubblicato sul BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 48 del 27.11.2013. Il DdP risulta prorogato con DCC n. 39 del 24/10/2018.

La necessità di ampliamento è relativa agli spazi utilizzati per il deposito dei mezzi (furgoni e camioncini) e delle attrezzature a servizio (campane per il vetro, containers) che si trovano in via del Lavoro le cui superfici coperte e pertinenze esterne risultano attualmente sature. L'area individuata per l'intervento è sita in adiacenza al comparto di via I Maggio 45. L'obiettivo del progetto SUAP, in variante al vigente PGT, è quello di soddisfare il necessario fabbisogno di spazi per la movimentazione e la sosta di mezzi ed attrezzature, mediante la trasformazione d'uso di un lotto contermino attualmente a destinazione agricola, per una superficie pari a circa 8.300 mq.

Contestualmente viene aggiornata la scheda n. 4 della NTA del PdR con l'inserimento di riferimenti diretti al SUAP.

3 - CONFERENZA DEI SERVIZI INTERNA (GRUPPO DI LAVORO)

3.1 Finalità e limiti dell'istruttoria

L'istruttoria della documentazione presentata è svolta in stretta osservanza delle competenze provinciali e senza riferimento alcuno a profili inerenti la legittimità degli atti.

3.2 Attività del Gruppo di Lavoro intersettoriale e multidisciplinare

Il Gruppo di Lavoro intersettoriale e multidisciplinare, nominato con decreto del Direttore Generale, è stato attivato in tempo utile per effettuare le istruttorie di competenza dei singoli Settori.

4 - ISTRUTTORIA FINALIZZATA ALL'ESPRESSIONE DEL PARERE DELLA PROVINCIA

4.1 Verifica di assoggettabilità a VAS

Nel Rapporto Preliminare (di seguito RP) si legge che il progetto è sottoposto a Verifica di assoggettabilità VAS secondo le definizioni riportate al punto 2.1 del modello metodologico procedurale e organizzativo della VAS di piani e programmi dell'*allegato 1r* relativo a SUAP (DGR 9/761 del 10.11.2010). Viene poi specificato che l'intervento *comporta una modifica minore giacché non incide sugli indirizzi generali di impostazione del Documento di Piano apportando esclusivamente una modificazione puntuale e circoscritta* (pag. 7).

Tuttavia nel caso specifico gli elementi di variante al PGT (mutamento di destinazione urbanistica da agricola a produttiva) ma incidono su ambiti agricoli del PTCP e richiedono una modifica al perimetro del PLIS (che deve essere riportata su tutti e tre gli atti di PGT). Per tali ragioni si ritiene che la variante avrebbe potuto essere assoggettata direttamente a VAS.

In riferimento ai criteri per la determinazione dei possibili effetti significativi definiti all'allegato II della DCR VIII/351 del 13.03.07, in relazione alle **caratteristiche della Variante** (punto 1 dei criteri regionali), si ritiene di dover evidenziare elementi di attenzione rispetto ad altri piani e programmi o progetti di livello sovracomunale che il RP ha ritenuto, invece, di scarsa rilevanza o non ha contemplato affatto.

In particolare si sottolinea che l'area ricade in ambiti agricoli del PTCP che non sono solamente un punto di riferimento per la pianificazione comunale, come riportato a pag. 11 del RP, ma appartengono a un sistema pianificatorio di tutela del territorio provinciale a carattere prescrittivo. In relazione alla particolare tutela degli ambiti agricoli, connessa al ruolo plurimo e multifunzionale dell'agricoltura più volte richiamato nel PTCP, è quindi necessario verificare l'incidenza dell'intervento sia sulla produttività agricola (l'effettivo valore agronomico e l'uso agricolo dell'area oggetto di trasformazione e l'eventuale conferimento di contributi comunitari ad essa connessi) sia sulle funzioni ecologiche e paesaggistiche svolte dall'ambito agricolo interessato.

Inoltre l'area in esame, di circa 8000 mq di ampiezza (non proprio modeste dimensioni), fa parte del Parco Locale di interesse Sovracomunale (PLIS) dei Mughetti, istituito proprio allo scopo di tutelare e riqualificare il territorio, inquadrandosi come elemento di integrazione e connessione tra il sistema del verde urbano e quello delle aree protette di interesse regionale permettendo in tal modo la tutela di vaste aree a vocazione agricola, il recupero di aree urbane degradate, la conservazione della biodiversità, la creazione di corridoi ecologici e la valorizzazione del paesaggio tradizionale.

Infine l'area è interessata da un elemento primario della Rete Ecologica Regionale che il RP non ha valutato.

Anche per quanto riguarda il consumo di suolo, se pure la norma regionale prevede una deroga, la procedura di variante ex art. 5 del D.P.R. 447/98 non può essere utilizzata esclusivamente al fine di ovviare ai vincoli della pianificazione urbanistica, comportando indiscriminate trasformazioni del territorio: compete all'amministrazione comunale comparare l'interesse alla realizzazione dell'insediamento produttivo con gli interessi ambientali dell'area, anche attraverso opportune forme di compensazione.

Tutto ciò per affermare che la necessità di comprovare la fattibilità di un intervento non deve per forza accompagnarsi all'urgenza di sminuire l'impatto che lo stesso può avere: da un rapporto preliminare, redatto allo scopo di valutare le caratteristiche dell'area interessata dall'intervento e la sostenibilità dello stesso, ci si aspetterebbe un maggiore approfondimento.

Per quanto riguarda la localizzazione, si evidenzia che all'interno dell'ambito di trasformazione ATU1 sembrano risultare ancora aree disponibili limitrofe alla via I Maggio (Fig. 2), come anche in altre aree a nord limitrofe agli spazi che necessitano ampliamento su Via del lavoro che, a parità di consumo di suolo agricolo, potrebbero essere meno problematiche. In riferimento all'art. 5 del D.P.R. 447/98, che consente ai Comuni, quando "lo strumento urbanistico non individui aree destinate all'insediamento di impianti produttivi, ovvero queste siano insufficienti in relazione al progetto presentato", di approvare progetti per impianti produttivi in variante agli strumenti urbanistici, si chiede di chiarire se tali alternative non siano praticabili.



Fig. 2 In rosso l'area di intervento, in rigato arancio l'ambito ATU1

In relazione alle **caratteristiche degli effetti e delle aree interessate** (punto 2 dei criteri regionali), per le quali è di esclusiva competenza comunale verificare il diverso ruolo delle aree all'interno delle più ampie politiche di governo del territorio, stante l'irreversibilità dell'intervento, si ritiene che non siano stati adeguatamente considerati il valore e la vulnerabilità dell'area, ritenendo che, in generale, si debba evitare di intervenire su aree già inserite nei PLIS in virtù di uno specifico obiettivo di tutela del PGT e che l'eventuale revisione del perimetro del parco debba prevedere specifiche compensazioni che non sono state previste.

Rispetto agli obiettivi di **tutela e sviluppo della rete ecologica**, l'area, da destinare alla sosta dei mezzi e al deposito di attrezzature, ricade all'interno di un elemento primario della RER e al PLIS dei Mughetti (Fig. 3).



Fig. 3 localizzazione dell'intervento rispetto agli schemi di rete ecologica: le aree gialle, azzurre e verdi scuro indicano rispettivamente la presenza di fasce tampone, aree di completamento e core area della REP, il retino a righe orizzontali indica la presenza di un elemento primario della RER, quello a righe oblique coincide con il PLIS

La trasformazione proposta consuma suolo libero permeabile a vocazione ecologica, che pur interessando un'area ai margini del PLIS, contribuisce ad erodere il terreno naturale, creando nuove direttrici di espansione urbana nelle zone periferiche. In particolare l'edificazione dell'ambito incluso nel SUAP riduce l'area buffer che funziona da "cuscinetto" rispetto al progetto REP e sottrae superfici a un elemento primario della RER, in direzione contraria alle disposizioni regionali in materia di rete ecologica; ai fini attuativi, Regione Lombardia ha riconosciuto la RER come infrastruttura prioritaria, sancendone l'"immediata prevalenza su ogni altra difforme previsione contenuta nel PTCP o PGT" (all'art. 20, comma 5, della L.R. 12/05), e ha dato indirizzo all'interno del PTR di evitare accuratamente "le trasformazioni in grado di compromettere le condizioni esistenti di naturalità e/o funzionalità ecosistemica (connettività ecologica, produzione di biomasse in habitat naturali,...)". In linea con questo principio di salvaguardia, nella tabella 2.5 Allegato 7 della DGR n. 8/10962 vengono dettagliati gli indirizzi e le regole della pianificazione territoriale per unità funzionale della RER: al fine di garantire un'adeguata conservazione delle emergenze naturalistiche ed ecologiche del territorio, all'interno degli elementi di primo livello, come criterio ordinario le scelte progettuali e di governo del territorio devono coerenzarsi agli obiettivi della Rete Ecologica Regionale, evitando l'*eliminazione degli elementi naturali*. In generale gli obiettivi di difesa del territorio naturale e della relativa funzionalità ecologica possono essere raggiunti unicamente arrestando i processi di urbanizzazione verso le aree naturali residue, indipendentemente dalle dimensioni dei territori sottratti: la somma di piccole superfici può compromettere l'integrità del sistema ambientale per effetto cumulativo.

La previsione, inoltre, non è compatibile con la normativa in materia di PLIS. Ai sensi dall'art. 8 della DGR n. 8/6148 del 2007, questa forma di tutela ammette soltanto l'inclusione delle seguenti tipologie di aree:

- aree destinate all'agricoltura;
- aree di valore paesaggistico ambientale ed ecologiche;
- aree non soggette a trasformazioni urbanistica;
- aree a verde, anche destinate alla fruizione pubblica.

In via del tutto eccezionale possono essere inseriti piccoli lotti edificati, solo in quanto difficilmente scorporabili, o nuclei storici di antica formazione in caso questi siano parti fondanti delle motivazioni che sottendono il PLIS. E' incompatibile l'inserimento di aree commerciali, industriali ed artigianali anche se è prevista una delocalizzazione se non cogente e dotata di certa e sufficiente risorsa finanziaria per attuare il piano di riallocazione, condivisa con gli interessati e completo di cronoprogramma.

Alla luce di quanto sopra, l'inserimento del comparto produttivo non risulta conforme alle disposizioni normative vigenti in materia di PLIS e la realizzazione dello stesso è subordinato allo stralcio dell'area dal Parco Locale di Interesse Sovracomunale. La procedura di ripermimetrazione è di competenza della Provincia di Varese, che verifica il mantenimento dei requisiti di sovracomunalità del Parco al netto del comparto

produttivo. L'istanza di modifica ai confini del PLIS deve dare atto del consenso dei Comuni appartenenti al PLIS rispetto all'esclusione dell'ambito agricolo e deve dimostrare il mantenimento della valenza sovracomunale, la cui valutazione non può basarsi unicamente sulla dimensione delle superfici sottratte rispetto all'intera area a Parco, ma entrare nel merito degli aspetti ecologici e naturalistici (tale tematica non è stata affrontata nel Rapporto Preliminare). A compensazione della sottrazione del comparto agricolo, si suggerisce inoltre di indagare la possibilità di includere nel PLIS l'area boscata a nord ovest dell'insediamento industriale in Comune di Uboldo o in alternativa le superfici agricole a sud-est in Comune di Origgio (Fig. 4).



Fig. 4 Aree di possibile annessione al PLIS, a compensazione dell'ampliamento dell'attività produttiva

Si ricorda infine che la variante al PGT deve essere corredata dagli elaborati cartografici che devono riportare la proposta del perimetro PLIS modificato.

Ai fini della valutazione sul paesaggio, in riferimento alla **tutela dei centri storici** (art. 68 del PTCP), in base alla documentazione presentata, l'intervento di ampliamento della attività risulta compatibile e non incide negativamente sugli aspetti percettivi delle rilevanze storiche.

Rispetto al **recapito dei reflui** il territorio del comune di Origgio ricade all'interno dell'agglomerato AG01210901_Origgio, servito dall'impianto DP01210901_Origgio, con potenzialità massima di trattamento di 75000 AE e 51602 AE trattati.

Nella relazione illustrativa del progetto, a pag. 8, il progettista riporta quanto segue in merito alle acque reflue: "Per lo scarico delle acque reflue nere, assimilate alle domestiche, ci si avvarrà della rete esistente all'interno dell'attività produttiva insediata." Dalle planimetrie a disposizione, risultano da allacciare alla rete già esistente solo i bagni in progetto a servizio del piccolo ufficio previsto, i cui reflui confluiranno in una stazione di rilancio delle acque nere e verranno collettati alla rete fognaria già esistente.

Per quanto concerne le acque meteoriche, si riporta sempre a pag. 8 della relazione che "le acque provenienti dai piazzali verranno trattate conformemente a quanto previsto nella Relazione Tecnica di cui allo Studio di Invarianza Idraulica. Le acque provenienti dalla copertura saranno raccolte in pozzi perdenti il cui dimensionamento sarà coerente con quanto previsto nella relazione di cui sopra." La documentazione a disposizione mostra due possibili soluzioni per lo smaltimento delle acque meteoriche, in conformità con la normativa relativa all'invarianza idraulica R.R. 7/2017 (aggiornato con R.R. n.8/2019).

Dall'analisi della documentazione fornita, si delinea come la proposta non presenti criticità.

In merito alla **viabilità** non si riscontrano problematiche.

In relazione alla **tutela delle risorse idriche**, con riferimento agli articoli 93, 94 e 95 delle NdA del PTCP, non si rilevano criticità relativamente all'esclusione della variante in oggetto dalla procedura di VAS.

Dal punto di vista **idrogeologico** non si rilevano problematiche. Alla documentazione di Variante urbanistica è allegata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, c.d. "Allegato 6" (DGR n. 6738 del 19.06.2017) attestante la congruità delle trasformazioni previste con la classe di fattibilità geologica stabilita

nello studio a supporto del PGT; tale dichiarazione dovrà essere adottata unitamente alla variante urbanistica e con essa approvata.

5 - NOTE

Per quanto attiene al procedimento urbanistico, in sede di conferenza SUAP la Provincia si esprimerà in merito alla verifica di compatibilità con il PTCP. Rispetto a tale procedimento, si ricorda che - come comunicato con ns. nota del 17.02.2014, prot. n. 17968 - dal 1° Aprile 2014 è operativa l'area web provinciale denominata "*Valutazione di Compatibilità con il Piano di Territoriale di Coordinamento Provinciale*" (<http://www.provincia.va.it/ptcp>), dove è necessario caricare e pubblicare la documentazione informatica oggetto di valutazione. L'accesso all'area web - parte riservata - è preceduto da una fase di accreditamento, finalizzata all'ottenimento delle credenziali di accesso all'applicativo.

6 - ESITO DELL'ISTRUTTORIA

Si ritiene che il Rapporto Preliminare relativo alla variante qui esaminata, nell'ambito di procedura SUAP avviata dal Comune di Origgio, non abbia sufficientemente indagato la sensibilità dell'area in esame e le criticità rispetto alle previsioni di tutela dei suoli agricoli e della continuità ecologica di piani e programmi sovraordinati (PTCP, RER, REP, PLIS), come espresse al paragrafo 4. Si rileva pertanto la necessità di approfondire la fattibilità di alternative alla proposta SUAP, prevedere eventuali misure di compensazione, e valutare il mantenimento della valenza sovracomunale del PLIS dando conto del consenso dei Comuni interessati. Si rimanda all'Autorità Competente per la VAS la decisione riguardo l'integrazione di dette valutazioni anche nell'ambito di uno specifico e mirato processo di valutazione ambientale strategica.

Varese, 17.09.2020

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA

Arch. Nadia Quadrelli

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa. Lorenza Toson





Il Responsabile del Settore Territorio dell'Area Tecnica, Dott.ssa Lorenza Toson, attesta ai sensi degli artt. 22, "*Copie informatiche di documenti analogici*" e seguenti del D.Lgs. 82/2005 "Codice dell'amministrazione digitale", che la presente copia informatica, che consta di 7 fogli, compresa la presente, è conforme all'originale analogico.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott.ssa Lorenza Toson

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi della vigente normativa.



Origgio, 18/09/2020
Prot. n. 12701

Alla cortese attenzione di
COMUNE DI ORIGGIO
Via Dante Alighieri 15
21040 Origgio (VA)
c.a. Responsabile del Terzo Settore
arch. Claudio Zerbi

e p.c. **PROVINCIA DI VARESE**
Ufficio Tutela Ambientale
c.a. dott.ssa Claudia Longhi
Piazza Libertà 1
21100 Varese
istituzionale@pec.provincia.va.it

Oggetto: parere per Conferenza di Servizi ad oggetto "Verifica assoggettabilità alla V.A.S. del progetto comportante variante al P.G.T. (procedura S.U.A.P.) per l'ampliamento dell'attività produttiva di lavorazione del vetro in Origgio (VA)"

Con riferimento alla convocazione della Conferenza di Servizi in oggetto (prot. n. 10786 del 06/08/2020)
preMESSo

- che l'area interessata è collocata all'interno del territorio del Parco dei Mughetti;
- che il Comune di Origgio è l'Ente gestore del Parco dei Mughetti ed è titolato ad esprimere pareri sul Parco ai sensi dell'art. 5, comma 4, della convenzione di gestione;

rilevato che

- il Rapporto preliminare non evidenzia gravi criticità ambientali circa l'attuazione del progetto;
- la variante al P.G.T. comporta la modifica del perimetro del PLIS in un ambito marginale dello stesso e con basso valore naturalistico;
- la nuova edificazione proposta sarà schermata rispetto al contesto paesaggistico del PLIS dalla fascia boscata esistente sul mappale n. 3140, che verrà incrementata con una fascia ecotonale di arbusti autoctoni;
- il Soggetto proponente si è impegnato *"alla cessione di aree per uso pubblico, alla realizzazione di opere o, in alternativa, alla loro monetizzazione con il Comune di Origgio"*;

richiamati

- gli scopi della convenzione di gestione del Parco, con particolare riferimento alla conservazione degli ambienti naturali esistenti nelle varie componenti e alla salvaguardia degli ambiti agricoli;
- la D.G.R. n. 8/6148 del 2007 ad oggetto *"Criteri per l'esercizio da parte delle Province della delega di funzioni in materia di Parchi Locali di Interesse Sovracomunale"*;
- il parere già espresso da questo Ufficio con nota prot. 19396 del 20/12/2019, che si allega;

visto

il confronto tra i membri del Comitato Tecnico del Parco dei Mughetti nella seduta del 17/09/2020;

Parco Locale d'Interesse Sovracomunale tra i Comuni di Origgio, Uboldo, Cerro Maggiore e Gerenzano

Sede legale e operativa presso Comune di Origgio, Via Dante Alighieri 15 – 21040 Origgio (VA)

Tel. 02.96951181 – Fax. 02.96951150

E-mail: info@parcomughetti.it – Web: www.parcomughetti.it

PEC: segreteria@pec.comune.origgio.va.it

U
COMUNE DI ORIGGIO
Ufficio Protocollo
Protocollo N.0012701/2020 del 18/09/2020



si esprime, per quanto di competenza, **parere contrario circa l'assoggettabilità alla V.A.S.**, con le seguenti prescrizioni:

1. dopo l'approvazione della variante urbanistica dovrà essere avviata la procedura di modifica del perimetro del PLIS ai sensi dell'art. 10 della D.G.R. n. 8/6148 del 2007;
2. con la medesima variante urbanistica, o successiva, si dovrà compensare la riduzione della superficie del PLIS con un ampliamento nelle aree indicate dal parere sopra richiamato, in quanto ritenute di interesse naturalistico e paesaggistico e già così classificate dal P.G.T. vigente;
3. le aree da cedere e le opere di interesse pubblico oggetto di obbligazione del Soggetto proponente dovranno ricadere nel territorio del PLIS, o ambito adiacente, secondo i contenuti del Programma Pluriennale degli Interventi o di altri studi comunali come quello sulla Gestione del Rischio Idraulico (cd. invarianza idraulica);
4. il progetto dovrà prevedere un idoneo piano di monitoraggio e controllo sulla componente rumore dell'intero comparto produttivo nelle parti confinanti con il PLIS, provvedendo, se necessario, ad adeguare il Piano Comunale della Classificazione Acustica.

Cordiali saluti.

Il Responsabile dell'Ufficio Operativo del PLIS
Arch. Claudio Zerbi



Allegati: parere prot. 19396 del 20/12/2019



Parco dei Mughetti

Origgio, 20/12/2019
Prot. n. 19396

Alla cortese attenzione di
COMUNE DI ORIGGIO
Via Dante Alighieri 15
21040 Origgio (VA)
c.a. Responsabile Terzo Settore
arch. Claudio Zerbi
segreteria@pec.comune.origgio.va.it

Oggetto: parere per "progetto di ampliamento ditta Eurovetro s.r.l."

Con riferimento alla richiesta delle società Ecologia 2000 s.r.l. e Eurovetro s.r.l., prot. di ricezione n. 17900 del 22/11/2019,

premess

- che l'area oggetto di intervento, ai sensi del P.G.T. vigente, è collocata all'interno del territorio del Parco dei Mughetti;
- che il Comune di Origgio è l'Ente gestore del Parco dei Mughetti ed è titolato ad esprimere pareri sul Parco ai sensi dell'art. 5, comma 4, della convenzione di gestione;

visto

il confronto tra i membri del Comitato Tecnico del Parco dei Mughetti nella seduta del 12/12/2019;

richiamati

- gli scopi della convenzione di gestione del Parco, con particolare riferimento alla conservazione degli ambienti naturali esistenti nelle varie componenti e alla salvaguardia degli ambiti agricoli;
- il Piano di Indirizzo Forestale della Provincia di Varese approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 2 del 25/01/2011;
- la D.G.R. n. 8/6148 del 12 dicembre 2007 "Criteri per l'esercizio da parte della Province della delega di funzioni in materia di Parchi Locali di Interesse Sovracomunale";

rilevato che

- i boschi insistenti sui mappali di proprietà comunale sono di scarso pregio naturalistico e sono gravati da una servitù di elettrodotto;
- l'eventuale accoglimento della richiesta richiede una modifica del perimetro del Parco tramite variante al P.G.T. vigente;

si esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

1. cessione al Comune di Origgio di aree interne al Parco o limitrofe al perimetro dello stesso per una superficie almeno pari rispetto a quella oggetto di trasformazione urbanistica, per l'attuazione di opere di interesse collettivo o di opere previste dal Programma Pluriennale degli Interventi del Parco;
2. redazione di un piano di monitoraggio e controllo degli effetti dell'ampliamento industriale sulle componenti aria, acqua, suolo e rumore;

Parco Locale d'Interesse Sovracomunale tra i Comuni di Origgio, Uboldo, Cerro Maggiore e Gerenzano

Sede legale e operativa presso Comune di Origgio, Via Dante Alighieri 15 – 21040 Origgio (VA)

Tel. 02.96951181 – Fax. 02.96951150

E-mail: info@parcomughetti.it – Web: www.parcomughetti.it

PEC: segreteria@pec.comune.origgio.va.it



3. impegno scritto delle Società alla non trasformazione dei boschi insistenti sui mappali n. 280, 2094 e 2095 foglio 9, che rimarranno comunque all'interno del perimetro del Parco;
4. ampliamento della superficie del Parco, come rappresentato nella mappa allegata, in compensazione alla riduzione derivante dalla trasformazione urbanistica.

Cordiali saluti.

Il Responsabile dell'Ufficio Operativo del PLIS
Arch. Claudio Zerbi





Parco Locale d'Interesse Sovracomunale tra i Comuni di Origgio, Uboldo, Cerro Maggiore e Gerenzano

Sede legale e operativa presso Comune di Origgio, Via Dante Alighieri 15 – 21040 Origgio (VA)

Tel. 02.96951181 – Fax. 02.96951150

E-mail: info@parcomughetti.it – Web: www.parcomughetti.it

PEC: segreteria@pec.comune.origgio.va.it

